

FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA
PER I LAVORATORI DEI GIORNALI QUOTIDIANI

**NORME REGOLATRICI DEL PENSIONAMENTO
INTEGRATIVO IN FAVORE
DEI LAVORATORI ADDETTI AI QUOTIDIANI**

R E G O L A M E N T O

REGOLAMENTO

SOGGETTI DEL REGOLAMENTO

Art. 1 - Il presente Regolamento costituisce parte integrante dello Statuto del Fondo Nazionale di Previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani e disciplina i rapporti tra il Fondo, le aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa ed i lavoratori beneficiari delle prestazioni previste dall' art. 3 dello Statuto, in dipendenza dell'accordo sindacale 26 febbraio 1958.

SEDE DEL FONDO

Art. 2 - Il Fondo Nazionale di Previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani ha sede in Roma.

Per ogni controversia che possa insorgere tra il Fondo, i suoi beneficiari e le aziende di cui all' art. 1 in dipendenza di qualsiasi rapporto tra essi intercorrente, Foro competente è quello di Roma.

NOMENCLATURA

Art. 3 - Ai fini dell'applicazione delle norme del presente Regolamento e di quelle dell'accordo sindacale 26 febbraio 1958, per "*anzianità contributiva*" s'intende il periodo di effettivo servizio prestato presso le aziende di cui all' art. 1 coperto da contribuzione previdenziale ai sensi del presente Regolamento.

Il Fondo Nazionale di Previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani sarà nel contesto del presente Regolamento denominato con la parola "Fondo"; le aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e le agenzie di stampa, con la parola "aziende".

Il riferimento al termine "INPS" deve intendersi come riferimento a qualsiasi trattamento previdenziale obbligatorio per legge i cui requisiti di accesso siano disciplinati dal decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni.

CONTRIBUTI

Art. 4 - Determinazione della misura del contributo. - Le Organizzazioni che hanno stipulato l'accordo 26 febbraio 1958, sentito il parere del Consiglio di amministrazione e tenuto conto del bilancio di cui all' art. 14 dello Statuto, determinano la misura del contributo dovuto al Fondo dalle aziende e dai lavoratori, in ordine al sistema tecnico-assicurativo che sarà fissato dalle Organizzazioni medesime in relazione all'andamento della gestione.

La misura del contributo sarà verificata ogni due anni ed anche prima ove ciò fosse richiesto da particolari esigenze di bilancio.

"Sistema tecnico assicurativo" - Il sistema tecnico assicurativo della gestione, a decorrere dal 1° gennaio 1995, è trasformato da ripartizione a capitalizzazione. A partire dalla predetta data vengono istituite due gestioni, a contabilità separata, denominate rispettivamente "gestione di solidarietà" e "gestione a capitalizzazione".

Il contributo complessivamente versato al Fondo è destinato alle due gestioni e ripartito tra di esse secondo le misure stabilite dalle Organizzazioni contraenti, in base alle eventuali modifiche individuate come necessarie da periodiche valutazioni attuariali, tenuto conto delle risultanze gestionali.

La "gestione di solidarietà" è retta in regime di premio medio generale e pertanto ad essa viene attribuito il patrimonio netto restante al Fondo alla data del 31 dicembre 1994; la "gestione a capitalizzazione" è retta secondo il sistema dei conti individuali.

Nella configurazione del predetto sistema, la parte di contribuzione destinata a solidarietà è finalizzata a garantire la continuità nei pagamenti delle pensioni in essere alla data del 31 dicembre 1994 e la corresponsione ai beneficiari delle quote di pensione di nuova costituzione afferenti i periodi di iscrizione anteriori alla data del 1° gennaio 1995, mentre la parte di contribuzione destinata a capitalizzazione individuale è rivolta ad assicurare ai beneficiari l'erogazione delle prestazioni afferenti i periodi di iscrizione successivi alla data del 31 dicembre 1994.

- "**Conto individuale**" - Per ciascun beneficiario iscritto al Fondo alla data del 1° gennaio 1995 e per tutti i futuri iscritti, è istituito un conto individuale nel quale affluiscono i contributi versati relativamente alle quote destinate a capitalizzazione individuale.

Al primo gennaio di ciascun anno, sui conti individuali che risultavano in essere alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, vengono proporzionalmente attribuiti gli interessi derivanti dall'impiego dei capitali medi accumulati nei conti stessi, secondo un tasso convenzionale di remunerazione calcolato con i criteri che sono all'uopo stabiliti dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Comitato esecutivo. A decorrere dal 1° gennaio 2013, per la gestione di detti conti individuali è dovuto un contributo annuo di euro cinquanta, che assorbe ogni altro importo corrisposto a tale titolo. Tale importo potrà essere rideterminato dal Consiglio di amministrazione.

I contributi versati relativamente alle quote destinate a solidarietà sono registrati, cumulativamente, su un apposito conto di solidarietà all'uopo istituito.

Dal 1 gennaio 2007 il Fondo prevede il libero e volontario conferimento al Fondo del T.F.R. maturando da parte di tutti gli iscritti, al fine di poter incrementare il trattamento pensionistico assicurato dal Fondo sulla base dei contributi obbligatori versati in loro favore.

Viene all'uopo istituita una sezione speciale all'interno del conto individuale sopra citato, separata ed autonoma da quella riservata alla contribuzione obbligatoria, in cui far confluire l'intero T.F.R. maturando e i relativi rendimenti che produrrà di anno in anno, secondo quanto previsto dagli articoli da 67 a 76.

Il Fondo invia annualmente a ciascun iscritto una comunicazione sulla posizione individuale maturata nel conto individuale composta sia della sezione contributi sia di quella speciale relativa al versamento del T.F.R..

Art. 5 - Retribuzione da assoggettare a contribuzione. - Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi deve essere considerato tutto ciò che viene corrisposto al lavoratore, in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta¹.

Le retribuzioni lorde da assoggettare a contribuzione, in ogni caso, non debbono essere inferiori a quelle derivanti dal contratto nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende.

Art. 6 - Pagamento dei contributi - Termini e modalità. - Le aziende debbono effettuare il pagamento dei contributi a loro carico e di quelli a carico dei lavoratori accreditando i conti correnti, postale o bancario, intestati al "Fondo Nazionale di Previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani".

Il pagamento dovrà essere eseguito entro il 16° giorno successivo al periodo di paga quadrisettimanale o mensile al quale i contributi si riferiscono. Le dichiarazioni nominative delle retribuzioni corrisposte dalle aziende ai lavoratori occupati nel suddetto periodo, dovranno essere rimesse alla sede del Fondo, debitamente compilate, entro il giorno 20 di ogni mese.

¹ Sono escluse dalla retribuzione imponibile le somme corrisposte al lavoratore a titolo: **a)** di diaria o d'indennità di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare; **b)** di rimborsi a piè di lista che costituiscano rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione di lavoro; **c)** di indennità di anzianità; **d)** di indennità di cassa; **e)** di gratificazioni concesse a tantum a titolo di liberalità per eventi eccezionali e non ricorrenti purché non collegate, anche indirettamente, al rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale.

Le dichiarazioni nominative dovranno indicare, oltre ai dati retributivi, ogni altra notizia riguardante eventuali movimenti dei lavoratori (dimissioni, licenziamenti, assenze per malattia, infortunio, servizio militare, decesso, permessi, aspettative, etc.).

Art. 7 - Periodi di contribuzione. - I contributi sono dovuti per tutta la durata del rapporto di lavoro di ciascun dipendente, anche se abbia superato il requisito di accesso dell'età anagrafica, previsto dalla legislazione vigente per la pensione di vecchiaia INPS e comunque per tutti i periodi in cui l'azienda è tenuta a corrispondere la retribuzione.

Art. 8 - Contributi arretrati. - In caso di ritardato versamento dei contributi oltre il termine indicato nel precedente art. 6 sono dovuti, a decorrere dalla data di scadenza di ciascun periodo di paga, gli interessi di mora nella misura che il Consiglio di amministrazione determinerà anno per anno.

Gli interessi di mora effettivamente riscossi dal Fondo sono destinati a coprire la perdita subita a causa del ritardato versamento dei contributi medesimi, nonché a copertura delle spese gestionali.

Art. 9 - Notizie sulla posizione contributiva delle aziende e dei beneficiari. - Gli uffici del Fondo sono tenuti a fornire ai lavoratori interessati e alle Organizzazioni stipulanti l'accordo sindacale 26 febbraio 1958 notizie sulla posizione contributiva delle aziende inadempienti e su quella dei beneficiari.

ISCRITTI

Art. 10 - Iscrizione dei beneficiari al Fondo. - Sono iscritti al Fondo gli operai ed impiegati di ambo i sessi dipendenti dalle aziende che esercitano la loro attività nel territorio della Repubblica Italiana, il cui rapporto di lavoro sia regolato dal contratto nazionale della categoria e riferito in ogni caso ad una prestazione di durata oraria non inferiore a quella prevista dal contratto medesimo.

L'iscrizione compete altresì:

- a) i lavoratori che assunti con contratto di somministrazione di lavoro, da parte dei soggetti a ciò abilitati, ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, svolgono la loro attività presso le aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di informazione per la stampa;
- b) i lavoratori a tempo parziale in applicazione a quanto previsto dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 che svolgono la loro attività presso le aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di informazione per la stampa;
- c) i lavoratori addetti alle lavorazioni non attinenti i giornali quotidiani, secondo le condizioni previste dal contratto nazionale di lavoro del 4 aprile 2008 (parte VI norme riguardanti il poligrafico destinato a lavorazioni non attinenti i giornali quotidiani).

Possono essere iscritti i dipendenti delle Organizzazioni sindacali, previdenziali, mutualistiche del settore, purché godano del trattamento economico previsto dal contratto nazionale di lavoro per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani.

Non possono essere iscritti i lavoratori che, pur dipendenti delle aziende di cui al 1° comma, siano addetti a reparti grafici commerciali e il cui rapporto sia regolato da contratto di lavoro diverso da quello dei quotidiani.

Art. 11- Decorrenza dell'iscrizione. - L'iscrizione dei lavoratori al Fondo ha effetto dal giorno in cui ha inizio il pagamento dei contributi da parte delle aziende.

Art. 12 - Periodi scoperti di contribuzione. - I periodi di servizio non coperti da contribuzione non saranno computati nel calcolo dell'anzianità contributiva dell'iscritto, salve le eccezioni di cui all'art. 14.

Art. 13 - Sospensione degli effetti dell'iscrizione al Fondo. - La risoluzione del rapporto di lavoro con le aziende determina la sospensione del corso della anzianità contributiva; la instaurazione di nuovi rapporti con le stesse ne determina l'ulteriore decorso, purché siano adempiuti gli obblighi previsti dalle norme del presente Regolamento.

Art. 14 - Periodi non coperti da contribuzione computabili ai fini dell'anzianità contributiva e riscattabili ai fini del trattamento di previdenza. - Ai fini dell'anzianità contributiva sono computati utili i periodi previsti dal R.D.L. 4-10-1935, n. 1827, e dalla legge 30 aprile 1969, n. 153², per quanto riguarda il servizio militare, la malattia e l'interruzione obbligatoria e facoltativa del lavoro durante lo stato di gravidanza e puerperio, a condizione che il rapporto di lavoro dell'iscritto con le aziende non sia stato risolto; saranno del pari considerati utili ai suddetti fini i periodi di assenza a causa di infortunio sul lavoro, qualunque ne sia la durata.

Ai fini del trattamento di previdenza è consentito, ai lavoratori che hanno usufruito nel corso di ciascun anno solare di permessi sindacali non retribuiti, di coprire con un versamento volontario le relative giornate vuote di contribuzione.

La predetta facoltà dovrà esercitarsi, a pena di decadenza, entro il 30 giugno successivo a ciascuno degli anni nel corso dei quali sono stati usufruiti i permessi di cui sopra.

Il versamento dovuto al Fondo sarà determinato nell'aliquota contributiva prevista per la prosecuzione volontaria dal successivo art. 53, sulla base di una retribuzione giornaliera convenzionale fissata anno per anno con deliberazione degli Organi amministrativi del Fondo.

Agli effetti di quanto riportato nel secondo, terzo e quarto comma della presente norma, le aziende sono tenute a denunciare al Fondo i giorni di permesso sindacale non retribuiti concessi ai propri dipendenti.

REQUISITI PER OTTENERE LA PENSIONE A CARICO DEL FONDO

Art. 15 – Pensione anticipata. - Per ottenere la pensione anticipata, a qualunque età, occorre:

- 1) essere titolari di pensione anticipata a carico dell' INPS;
- 2) poter far valere 10 anni di anzianità contributiva maturata nel settore;
- 3) aver risolto il rapporto di lavoro con le aziende.

Art. 16 – Pensione di vecchiaia.

Per ottenere la pensione di vecchiaia occorre:

- 1) essere titolari di pensione di vecchiaia a carico dell' INPS;
- 2) avere almeno 10 anni di anzianità contributiva;
- 3) aver risolto il rapporto di lavoro con le aziende.

Art. 17 - Pensione di invalidità. - Per ottenere la pensione di invalidità, occorre:

² Le predette leggi considerano utili ai fini della anzianità contributiva: **a)** i periodi di servizio militare effettivo, sia volontario sia obbligatorio; **b)** i periodi di malattia tempestivamente accertata, purché complessivamente non eccedano 12 mesi; **c)** i periodi di interruzione obbligatoria e facoltativa del lavoro durante lo stato di gravidanza e di puerperio stabiliti dalla legge 26 agosto 1950, n. 860.

- 1) essere titolari di pensione di invalidità ovvero di pensione ordinaria di inabilità a carico dell' INPS, qualunque ne sia l'età;
- 2) avere almeno 5 anni di anzianità contributiva;
- 3) avere risolto il rapporto di lavoro con le aziende.

In quanto ricorrano le suddette condizioni, la pensione di invalidità sarà concessa anche se il riconoscimento della causa invalidante o inabilitante da parte dell' INPS intervenga entro il periodo di due anni successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro con le aziende.

Avrà altresì diritto alla pensione di invalidità il lavoratore che consegua pensione di invalidità o di inabilità a carico dell' INPS anche dopo il suddetto periodo, a condizione che abbia maturato almeno 10 anni di anzianità contributiva nel settore, qualunque sia l'età.

L'evento di morte che si verifichi nei casi previsti dai due comma che precedono è equiparabile all'evento dell'invalidità di cui al presente articolo.

Art. 18 - Assegno di invalidità temporanea. - Per ottenere l'assegno di invalidità temporanea, occorre:

1. essere titolari di assegno ordinario di invalidità a carico dell' INPS;
2. avere maturato almeno 5 .anni di anzianità contributiva;
3. avere risolto il rapporto di lavoro con le aziende.

In quanto ricorrano le suddette condizioni. l'assegno di invalidità sarà concesso anche se il riconoscimento della causa invalidante da parte dell' INPS intervenga entro il periodo di due anni successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro con le aziende.

Avrà altresì diritto all'assegno di invalidità il lavoratore che consegua assegno ordinario di invalidità a carico dell' INPS anche dopo il suddetto periodo, a condizione che abbia maturato almeno 10 anni di anzianità contributiva nel settore.

L'assegno di invalidità di cui al presente articolo è calcolato sulla base degli stessi criteri previsti dal regolamento per la determinazione della misura delle pensioni a carico del Fondo.

L'assegno non è reversibile ai superstiti.

Agli stessi spetta la pensione indiretta calcolata in base alle norme che disciplinano la liquidazione della pensione in favore dei superstiti di assicurato.

Sussistendo i requisiti di cui al precedente primo comma, l'assegno di invalidità è concesso su domanda dei beneficiari da redigersi su appositi moduli forniti dal Fondo.

Il relativo riconoscimento da parte del Fondo avrà, in ogni caso, validità limitata allo stesso periodo di riconoscimento dell'assegno a carico dell' INPS. La validità potrà essere confermata per periodi successivi di durata corrispondente a quelli per i quali è intervenuta riconferma dell'assegno da parte dell' INPS.

La domanda per concessione dell'assegno dovrà essere corredata della attestazione dell' Istituto Nazionale della Previdenza Sociale relativa alla concessione dell'assegno ordinario di invalidità a carico di detto Istituto, nonché dell'ulteriore documentazione prevista per la richiesta delle prestazioni, di cui ai punti 1), 3) e 4) dell' art. 30 del regolamento.

Quanto alla decorrenza delle prestazioni medesime, la corresponsione dell'assegno avrà decorso:

a) dal mese successivo a quello della risoluzione del rapporto di lavoro in quanto il richiedente sia già titolare di assegno ordinario di invalidità a carico dell' INPS e la domanda sia stata presentata entro tre mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;

b) dalla data di decorrenza dell'assegno a carico dell' INPS ove il lavoratore sia riconosciuto invalido dal predetto Istituto in epoca successiva alla risoluzione del rapporto di lavoro, semprechè la domanda sia stata presentata entro tre mesi dalla data di notificazione, da parte dell' INPS, dell'avvenuto riconoscimento dello stato invalidante e della concessione dell'assegno.

Nel caso che le domande siano presentate oltre i suddetti termini, la corresponsione delle prestazioni decorrerà dal mese immediatamente successivo a quello di presentazione delle domande.

Al compimento dell'età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia, l'assegno di invalidità si trasforma, in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di vecchiaia.

A tal fine i periodi di godimento dell'assegno si considerano utili ai fini del diritto e non anche della misura della pensione stessa.

L'importo della pensione non potrà, comunque, essere inferiore a quello dell'assegno di invalidità in godimento al compimento dell'età pensionabile.

Qualora al titolare dell'assegno di invalidità venga, per successivo aggravamento, riconosciuta dall' INPS la pensione di inabilità, gli verrà attribuita dal Fondo la pensione di invalidità.

Alle prestazioni di cui al presente articolo si applicano gli aumenti per rivalutazione annuale di cui all' art. 25 del regolamento.

Art. 19 – Prepensionamento. - Per ottenere il prepensionamento a carico del Fondo occorre:

- 1) potere far valere almeno 10 anni di anzianità contributiva;
- 2) essere titolari di prepensionamento a carico dell'INPS ex art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;
- 3) avere risolto il rapporto di lavoro con le aziende.

Nei confronti dei lavoratori in possesso dei suddetti requisiti il trattamento di pensione sarà calcolato sulla base dei criteri indicati al successivo art. 22, con un incremento del conto individuale del beneficiario di un capitale corrispondente ad un importo pari a tre annualità del contributo accreditato nella posizione individuale dello stesso beneficiario nell'ultimo anno solare precedente quello da cui ha effetto la decorrenza della pensione.

La concessione del prepensionamento rimane, in ogni caso, subordinata alla condizione che l'azienda con la quale il richiedente ebbe a risolvere l'ultimo rapporto di lavoro, risulti in regola con il pagamento dei contributi e che la stessa azienda abbia, preventivamente ed in unica soluzione, provveduto a versare al Fondo la corrispondente riserva matematica, a copertura finanziaria dei relativi oneri a carico della gestione, dipendenti dall'anticipazione della rendita di pensione e dalla maggiorazione di anzianità contributiva.

I criteri per il calcolo della riserva matematica ed i relativi coefficienti di capitalizzazione sono stabiliti dal Comitato esecutivo del Fondo sulla base dei dati statistici attuariali e delle altre valutazioni atte a non alterare l'equilibrio gestionale del Fondo.

- **“Normativa transitoria”** - La disciplina prevista dal secondo comma dell'art. 19 del regolamento, nel testo vigente antecedentemente a quello attuale varato con l'accordo sindacale del 26 novembre 2001, continua a trovare applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti da aziende che abbiano stipulato e trasmesso ai competenti uffici del Ministero del lavoro e della

previdenza sociale, antecedentemente all'entrata in vigore della legge 7 marzo 2001, n. 62, accordi sindacali relativi al riconoscimento delle causali di intervento di cui all'art. 35 della legge 416 del 1981.

Ai fini e per gli effetti della disposizione di cui al comma che precede, le aziende che richiedono il prepensionamento integrativo per i loro dipendenti e versano nelle condizioni sopra richiamate, sono tenute a comunicare tale circostanza alla sede del Fondo, trasmettendo, contestualmente copia dei succitati accordi sindacali.

Art. 20 - Pensioni indirette o reversibili. - Le pensioni di cui agli articoli 15, 16, 17, 19, sono reversibili a favore dei superstiti del pensionato o devolute a quelli dell'iscritto secondo quanto stabilito dall' art. 21.

A far data dal 1° marzo 2015, e con riferimento alle pensioni relative ad iscritti deceduti dopo il 28 febbraio 2015, la reversibilità non è riconosciuta limitatamente alla quota di pensione di cui alla lett. b) del comma 2 dell'art. 22, salvo che l'iscritto, all'atto della presentazione della domanda di pensione di cui all'art. 29, non l'abbia espressamente richiesta.

Art. 21- Superstiti. - Le pensioni di cui agli articoli 15, 16, 17, 19, spettano ai familiari dei lavoratori deceduti in pendenza del rapporto di lavoro o anche successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro con le aziende e purché il lavoratore abbia maturato almeno cinque anni di anzianità contributiva, o del pensionato, purché titolari di pensione a carico dell' INPS, quali superstiti, nei termini e alle condizioni in appresso indicati e nelle misure previste dall'art. 23:

- a) alla vedova dell'iscritto o alla vedova del lavoratore già pensionato a carico del Fondo, che non sia legalmente separata per sua colpa e finché non contragga nuovo matrimonio;
- b) al vedovo dell' iscritta o al vedovo di lavoratrice già pensionata a carico del Fondo, che non sia legalmente separato per sua colpa e finché non contragga nuovo matrimonio;
- c) agli orfani (figli legittimi o legittimati, adottati, naturali legalmente o giudizialmente riconosciuti, nonché minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge) di età inferiore a 18 anni, che non abbiano contratto matrimonio e non esercitino alcuna attività lavorativa;
- d) agli orfani di cui alla precedente lettera c), anche se in età superiore ai 18 anni. sino al 21° anno qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età qualora frequentino l'Università, sempreché risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito;
- e) agli orfani di cui alla lettera c) riconosciuti invalidi al lavoro, anche se abbiano superato l'età di 18 anni. Il diritto dei medesimi cessa col cessare dello stato di invalidità;
- f) in mancanza dei superstiti di cui alle lettere che precedono, ai genitori conviventi a carico dell'iscritto o del pensionato deceduto purché non siano titolari di pensione diretta a carico dell'assicurazione obbligatoria INPS e abbiano compiuto l'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza;
- g) in mancanza anche dei genitori, ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti che non siano titolari di pensione INPS diretta, sempreché alla morte del loro congiunto risultino permanentemente inabili al lavoro e a suo carico.

A far data dal 1 marzo 2015 e in deroga a quanto previsto dal comma precedente, qualora, all'atto della domanda di pensione di cui all'art. 29, l'iscritto abbia chiesto la reversibilità della quota di pensione di cui al comma 2, lett. b) dell'art. 22, la relativa pensione sarà erogata, nella misura del

60% della medesima quota, al superstite espressamente indicato dall'iscritto, tra quelli di cui al precedente comma 1, al momento dell'esercizio dell'opzione.

MISURA DELLE PENSIONI A CARICO DEL FONDO

Art. 22 - Pensioni anticipata, vecchiaia, invalidità, prepensionamenti e pensioni indirette. - L'importo mensile delle pensioni anticipata, vecchiaia, invalidità, dei prepensionamenti e delle pensioni indirette è determinato con i criteri e le modalità di seguito descritte.

Per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 1995, accese in favore di beneficiari iscritti alla predetta data, o loro superstiti, e che possono fare valere periodi di contribuzione ulteriori alla suddetta data del 1° gennaio 1995, l'importo mensile della pensione sarà costituito dalle due seguenti quote:

a) quota di pensione maturata per i periodi di contribuzione anteriori al 1° gennaio 1995, calcolata alla data del 31 dicembre 1994, sulla base dei criteri contenuti nell'art. 27 del relativo regolamento di previdenza vigente alla data del 31 dicembre 1994³. Detta quota è rivalutata al momento dell'effettivo pensionamento con i coefficienti di adeguamento utilizzati al fini della rivalutazione annuale delle pensioni, prevista dall'art. 25, relativamente ad ogni eventuale variazione che si verificherà a partire dal 1° gennaio 1995 fino a quella immediatamente precedente la data di decorrenza della pensione. Per le pensioni indirette, alla quota così calcolata si applicano le relative aliquote di liquidazione in funzione della composizione del nucleo familiare superstite avente diritto, secondo le percentuali previste nel successivo art. 23;

b) quota di pensione acquisita sulla base della contribuzione successiva alla data del 31 dicembre 1994, ottenuta trasformando in rendita le somme accumulate, a tutto il mese antecedente a quello di decorrenza della pensione, nel conto individuale di ciascun iscritto, o dante causa. I relativi coefficienti di conversione in rendita del capitale individuale accumulato sono contenuti nelle tabelle in calce riportate⁴.

Per le pensioni che si accenderanno in favore di beneficiari la cui iscrizione al Fondo è successiva al 31 dicembre 1994, l'importo mensile della pensione è determinato sulla base dei criteri di cui alla lettera b) del precedente comma.

In favore dei beneficiari che abbiano accumulato nel conto individuale, per i corrispondenti periodi di iscrizione successiva al 31 dicembre 1994, una somma inferiore all'importo che annualmente sarà stabilito dal Comitato esecutivo, la quota di pensione relativa sarà liquidata in forma capitaria e corrisposta in unica soluzione. **Il testo dell'art. 27 in argomento è contenuto nell'allegato 7, pubblicato in appendice al presente Regolamento. Le tabelle di cui trattasi sono contenute negli allegati 1, 1-bis, 1-ter, 2, 3, 4, 5, 6, pubblicati in appendice al presente Regolamento.**

Per quanto riguarda le pensioni indirette o reversibili riconosciute ai superstiti a decorrere dal 1 marzo 2015, sempre che l'evento morte si sia verificato dopo il 28 febbraio 2015, la pensione sarà dovuta secondo le seguenti modalità:

A) quanto alla quota di cui alla lettera a) del comma 2 che precede:

detta quota è corrisposta solo nel caso di nucleo familiare contraddistinto da un reddito ISEE inferiore ai 12 mila euro. Il Consiglio di Amministrazione potrà modificare l'importo del reddito ISEE laddove esso non si riveli compatibile con le logiche di sostenibilità attuariale del Fondo.

Il Consiglio di Amministrazione determinerà con apposita delibera le modalità e le scadenze di presentazione della dichiarazione ISEE, nonché l'arco di tempo cui la stessa dovrà riferirsi.

Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui sopra, il beneficiario di pensione di reversibilità dovrà

³ Il testo dell'art. 27 in argomento è contenuto nell'Allegato 7, pubblicato in appendice al presente regolamento.

⁴ Le tabelle di cui trattasi sono contenute negli Allegati 1,2,3,4,5,6, pubblicati in appendice al presente regolamento.

trasmettere al fondo dichiarazione ISEE secondo quanto stabilito dalla delibera del Consiglio di Amministrazione; nei redditi non saranno considerati quelli del pensionato deceduto la cui erogazione sia definitivamente cessata a seguito della morte dello stesso; nei redditi rilevanti ai fini della dichiarazione ISEE dovrà essere ricompreso l'importo delle pensioni di reversibilità percepite dai componenti del nucleo familiare, con esclusione della pensione di reversibilità erogata dal Fondo.

I titolari di pensione di reversibilità comprendente la quota a ripartizione di cui alla lett. a) del comma 2 che precede sono tenuti a presentare annualmente, con le modalità e le scadenze previste dalla delibera del Consiglio di Amministrazione, dichiarazione ISEE aggiornata. La mancata presentazione della dichiarazione ISEE implica la sospensione del pagamento della quota a ripartizione di cui alla lett. a) del comma 2 che precede sino al momento in cui detto obbligo non venga assolto.

Qualora l'importo risultante dalla sommatoria del reddito ISEE e della quota a ripartizione della pensione di reversibilità ecceda l'importo di 12 mila euro (o la diversa somma che sarà successivamente determinata dal Consiglio di Amministrazione), detta quota sarà ridotta fino a concorrenza di tale importo.

B) Quanto alla quota di cui alla lettera b) del comma 2 che precede:

per gli iscritti che, secondo quanto previsto dagli artt. 20 e 29 del presente Regolamento, abbiano escluso la reversibilità di detta quota, trovano applicazione i coefficienti di conversione in rendita di cui alla tabella 1 bis allegata al presente Regolamento. Per gli iscritti che, secondo quanto previsto dagli artt. 20 e 29 del presente Regolamento, abbiano richiesto la reversibilità di detta quota, trovano applicazione i coefficienti di conversione in rendita di cui alla tabella 1 ter allegata al presente Regolamento.

I valori contenuti nelle tabelle allegate al presente Regolamento possono essere modificati con delibera del Consiglio di Amministrazione al fine di assicurarne l'attualità, in presenza di un mutamento delle tavole di sopravvivenza e del tasso di interesse utilizzati nelle attualizzazioni, come considerati nella nota metodologica allegata al presente Regolamento.

Qualora in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni che precedono le somme dovute nell'anno solare a titolo di pensione siano inferiori ad un importo determinato con delibera del Consiglio di amministrazione, le stesse somme potranno essere liquidate anticipatamente in un'unica soluzione.

Art. 22 bis – Contributo di solidarietà. – A tutte le pensioni dirette, indirette, reversibili, nonché agli assegni di invalidità temporanea, già liquidati o di futura liquidazione, è applicato un contributo di solidarietà pari all'88%, a far data dal 1 luglio 2019.

Il predetto contributo è computato:

- a) sul complessivo importo dei trattamenti liquidati integralmente con il sistema a ripartizione;
- b) sull'importo della quota a ripartizione dei trattamenti liquidati con il sistema misto di cui all'articolo 22, comma 2, lettera a).

Art. 22 ter – Clausola di salvaguardia. -

1. A far data dal 1 luglio 2019, l'aliquota del contributo di solidarietà di cui all'articolo 22 bis sarà ridotta, al fine di assicurare che l'aderente percepisca, tenuto conto dell'aspettativa di vita, una complessiva prestazione pensionistica non inferiore ai contributi versati nel corso della vita lavorativa.
2. Il Fondo procederà a determinare l'aliquota ridotta di cui al comma precedente entro la fine di ciascun anno solare, provvedendo ai conseguenti conguagli nei successivi 3 mesi. (*)

Art. 23 - Pensioni indirette e di reversibilità. - Le pensioni indirette e di reversibilità sono stabilite sulla base delle seguenti aliquote:

- a) il 60% al coniuge. Detta aliquota, relativamente al punto a) dell'articolo 22, è ridotta del 10 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio mancante rispetto al numero di dieci, nel caso

(*) La locuzione "contributi versati nel corso della vita lavorativa", riportata al primo comma dell'art. 22 ter del Regolamento del Fondo, come introdotta con accordo sindacale del 18 giugno 2019, va intesa nel senso che i contributi in oggetto sono quelli versati sino alla data del 31/12/1994, data ultima di applicazione del sistema tecnico assicurativo della gestione del Fondo a ripartizione.

in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto dal pensionato e dal lavoratore attivo

iscritto al Fondo ad un'età superiore ai settanta anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore ai venti anni.

Nei casi di frazione di anno, la predetta riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata. Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano qualora nel nucleo familiare superstite siano presenti figli di minore età, studenti ovvero inabili.

Il regime di cumulabilità disciplinato dall'articolo 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995, previsto per il regime obbligatorio di appartenenza, viene recepito per i trattamenti pensionistici erogati dal Fondo ai superstiti dei pensionati e dei lavoratori attivi iscritti al Fondo.

La riduzione dell'aliquota prevista dalla lettera a), unitamente al regime di cumulabilità dei redditi, di cui al precedente comma, si applica a tutte le pensioni indirette e reversibili liquidate dal Fondo a partire dal 1° gennaio 2013;

b) il 20% a ciascuno dei figli in concorso con il coniuge;

c) il 60% all'unico figlio superstite o il 40% a ciascuno dei figli, se hanno diritto a pensione soltanto i figli;

d) il 15% a ciascun genitore, fratello e/o sorella.

Tali percentuali si applicano:

a) per le pensioni indirette, alla sola quota calcolata secondo i criteri di cui alla lettera a), comma 2, dell' art. 22 relativa al dante causa, in quanto la quota di pensione di cui alla lettera b) dell'anzidetto comma 2 dell' art. 22 è già calcolata tenendo conto della composizione del nucleo familiare all'atto del decesso del dante causa, attraverso l'utilizzo dei coefficienti di trasformazione in rendita del capitale individuale;

b) per le pensioni reversibili, all'importo pensionistico in pagamento all'atto del decesso del pensionato.

Le percentuali di cui sopra sono altresì utilizzate per modificare le pensioni indirette limitatamente alla sola quota calcolata secondo i criteri di cui alla lett. a), comma 2, dell' art. 22, e le pensioni reversibili in relazione alle variazioni che possono intervenire nella composizione del nucleo familiare superstite.

Ogni variazione intervenuta nel nucleo familiare dei superstiti dovrà pertanto essere notificata dagli interessati alla sede del Fondo per le conseguenti modifiche della pensione.

L'inosservanza della disposizione di cui sopra comporterà la sospensione delle prestazioni da parte del Fondo.

Art. 24 - 13^a rata mensile di pensione. - La pensione è corrisposta per tredici rate mensili all'anno.

La 13^a rata verrà erogata nel mese di dicembre.

La 13^a rata di pensione non è frazionabile e il diritto a conseguirla è subordinato alla maturazione della rata di pensione per il mese di dicembre.

Art. 25 - Rivalutazione annuale delle pensioni. - Le pensioni in corso di godimento nel mese di dicembre di ciascun anno saranno rivalutate, con effetto dal 1° gennaio successivo, in misura percentuale pari alle sottoindicate aliquote dell'incremento percentuale registratosi sul monte retributivo utile agli effetti del calcolo del contributo dovuto alla gestione previdenziale ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento:

- a) 45 per cento, per gli importi di valore della pensione mensile fino a concorrenza di una cifra non superiore all'importo medio mensile delle pensioni in essere al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello da cui ha effetto la rivalutazione;
- b) 30 per cento, per gli importi della pensione mensile eccedenti il suddetto valore medio e fino a concorrenza di una cifra corrispondente per valore ad una volta e mezza lo stesso valore medio di cui sopra;
- c) 15 per cento, per gli importi della pensione mensile eccedenti una volta e mezza il predetto valore medio delle pensioni.

Ai fini previsti nel precedente comma, la variazione percentuale del monte retributivo è determinata confrontando il valore complessivo delle retribuzioni che le aziende hanno denunciato di avere corrisposto ai loro dipendenti nel periodo compreso dal 17° al 6° mese anteriore a quello da cui ha effetto la rivalutazione con il valore complessivo delle retribuzioni denunciate relativamente al periodo in base al quale è stato determinato il precedente aumento percentuale.

In sede di prima applicazione il confronto è effettuato con riferimento al valore complessivo delle retribuzioni che le aziende hanno denunciato di avere corrisposto ai loro dipendenti nei due periodi compresi, rispettivamente, dall'agosto 1989 al luglio 1990 e dall'agosto 1988 al luglio 1989.

Alle pensioni che non raggiungessero il valore medio di quelle in corso di pagamento nel mese di dicembre di ciascun anno sarà attribuito, in aggiunta alla rivalutazione spettante in base alle modalità indicate nel primo comma del presente articolo, un ulteriore aumento pari, in valore assoluto, al 25 per cento della differenza di importo esistente tra l'aumento in cifra di fatto assegnato alla pensione in base alla percentuale di rivalutazione applicata e l'aumento in cifra calcolato applicando la stessa percentuale di rivalutazione all'ammontare corrispondente alla pensione di valore medio.

Art. 26 - Revisione della pensione. - La pensione a carico del Fondo avente decorrenza anteriore alla data del 1° gennaio 1995 sarà ricalcolata ogni qualvolta si verificano variazioni alla stessa a carico dell' INPS, qualunque ne sia la causa (supplementi derivanti da marche assicurative accreditate per periodi di lavoro successivi alla decorrenza della pensione; integrazioni contributive; riconoscimento contributi figurativi a titoli vari; cumulo trattamenti pensionistici; riliquidazione pensioni delle lavoratrici con gli stessi criteri di calcolo stabiliti per i lavoratori, ecc.).

Il beneficiario è tenuto a richiedere all' INPS gli aumenti e le rivalutazioni che fossero disposti da provvedimenti legislativi e amministrativi sopravvenuti, il godimento dei quali fosse subordinato a richiesta di parte.

In caso di inosservanza di tale obbligo, la pensione a carico del Fondo sarà ridotta di una quota pari a quella di cui si sarebbe aumentata la pensione INPS se fossero stati richiesti dall'interessato gli aumenti e le rivalutazioni intervenute.

Nei casi di pensioni liquidate in base alla retribuzione i recuperi derivanti dalle operazioni di revisione saranno dal Fondo effettuati soltanto quando il trattamento pensionistico totale risultasse superiore al 100 per cento di cui all' art. 29 del relativo regolamento di previdenza vigente alla data del 31 dicembre 1994 e limitatamente alla somma eccedente detta misura.

La revisione di cui sopra non opera nei casi di aumenti INPS di carattere generale tra i quali le perequazioni annuali previste dalle norme legislative e in ogni altro caso qualora la pensione a carico del Fondo sia stata liquidata con le norme di regolamento preesistenti al 1° maggio 1968.

Art. 27 - Postergazione del diritto alla pensione di vecchiaia. - Il diritto al godimento della pensione di vecchiaia da parte dei lavoratori già iscritti al Fondo che abbiano cessato i rapporti di lavoro con le aziende senza avere raggiunto l'età pensionabile prevista dalle vigenti disposizioni di legge per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria, anche se aventi un'anzianità contributiva superiore a dieci anni, potrà essere esercitato soltanto dopo che i medesimi avranno raggiunto l'età pensionabile di cui sopra e conseguito dall'INPS la relativa pensione derivante dall'assicurazione generale obbligatoria.

Per i lavoratori che abbiano risolto il rapporto di lavoro con le aziende antecedentemente alla data del 1° gennaio 1995, che possano fare valere al 31 dicembre 1994 un'anzianità contributiva di almeno dieci anni e che risultino, quindi, alla data del 1° gennaio 1995 già titolari di trattamento pensionistico a carico dell' INPS o di altro ente sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria, il diritto al godimento della pensione di vecchiaia potrà essere esercitato al compimento del 60° anno di età per gli uomini ed al 55° per le donne.

Ove il lavoratore venga a morte prima che il diritto al godimento della pensione per vecchiaia sia esercitabile, i superstiti di cui al precedente art. 20 saranno ammessi a fruire della pensione indiretta nelle misure previste dall'art. 23 del presente regolamento.

Nei confronti dei lavoratori di cui al primo comma e di coloro che non fossero titolari di pensione a carico dell' INPS, o di altri enti sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria, per mancanza del requisito minimo di anzianità, si farà luogo alla liquidazione delle prestazioni in base ai criteri indicati nell'art. 22 del presente regolamento.

Art. 28 - Decorrenza delle prestazioni. - La decorrenza delle prestazioni avrà decorso:

1 - *per la pensione di vecchiaia:*

- a) dal mese successivo a quello della cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, purché la domanda sia presentata entro tre mesi dalla cessazione del rapporto stesso;
- b) nei casi di cui all'art. 27, dalla data di decorrenza della pensione dell' INPS, sempreché la domanda sia presentata entro tre mesi dalla predetta decorrenza.

2 - *per la pensione anticipata:* dal mese successivo a quello della cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro e comunque non prima della data di decorrenza della pensione INPS, nei casi in cui la pensione sia stata riconosciuta dall' INPS in data successiva alla risoluzione del rapporto di lavoro, purché la domanda sia stata presentata entro tre mesi dalla cessazione del rapporto.

3 - *per la pensione di invalidità:*

- a) dal mese successivo a quello della risoluzione del rapporto di lavoro in quanto il richiedente sia già titolare di pensione per invalidità a carico dell' INPS e la domanda sia stata presentata entro tre mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- b) dalla data di decorrenza della pensione a carico dell'INPS ove il lavoratore sia riconosciuto invalido dal predetto Istituto in epoca successiva alla risoluzione del rapporto di lavoro, sempreché la domanda sia stata presentata entro tre mesi dalla data di notificazione, da parte dell' INPS, dell' avvenuto riconoscimento dello stato invalidante e della concessione della pensione.

4 - *per il prepensionamento:* dalla data di decorrenza della pensione a carico dell' INPS;

5 - *per la pensione indiretta*: dal mese successivo al decesso del dante causa, purché la domanda sia presentata entro tre mesi dall'evento di morte.

Nel caso che le domande siano presentate oltre i suddetti termini, la corresponsione delle prestazioni decorrerà dal mese immediatamente successivo a quello di presentazione delle domande.

Le domande si intenderanno proposte nel giorno in cui saranno pervenute alla sede del Fondo. Può essere concesso termine per la integrazione della documentazione.

RICHIESTA DELLE PRESTAZIONI

Art. 29 - Le domande per la concessione delle pensioni devono essere redatte su appositi moduli forniti dal Fondo, sottoscritte dagli aventi diritto e presentate alla sede del Fondo medesimo.

A far data dal 1^marzo 2015 all'atto della domanda per la concessione della pensione l'iscritto dovrà comunicare se intende godere o meno della reversibilità della quota di pensione di cui al comma 2, lett. b dell'art. 22. L'opzione, che non è revocabile, deve essere corredata dall'indicazione delle generalità e dei dati anagrafici-fiscali del superstite designato.

Art. 30 - Documentazione della domanda per la pensione di anzianità, vecchiaia, invalidità, prepensionamento. - La domanda per concessione della pensione di anzianità, vecchiaia, invalidità, prepensionamento, deve essere corredata dai seguenti documenti:

- 1) stato di famiglia;
- 2) attestazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale relativa alla pensione a carico di detto Istituto;
- 3) duplicato, aggiornato, del libretto personale rilasciato dall' INPS;
- 4) attestazione dell'azienda, con la quale il richiedente ebbe a risolvere l'ultimo rapporto di lavoro, sottoscritta da chi ne abbia la legale rappresentanza, dalla quale risultino:
 - a) la data dell'inizio e quella della fine del rapporto di lavoro intercorso con la medesima, ovvero la indicazione della durata dei singoli periodi di servizio che fossero stati prestati, a più riprese presso la stessa azienda;
 - b) la qualifica ricoperta all'atto della cessazione del rapporto;
- 5) due fotografie, formato tessera, controfirmate dal richiedente sul lato sinistro.

Art. 31 - Documentazione della domanda per la pensione a superstiti. - La domanda per la concessione della pensione indiretta o di reversibilità in favore dei superstiti deve essere corredata dai seguenti documenti:

- 1) certificato di morte del pensionato o dell'iscritto;
- 2) stato di famiglia intestato al defunto;
- 3) certificato di matrimonio, nel caso in cui il richiedente sia il coniuge superstite;
- 4) certificato attestante lo stato vedovile del richiedente;
- 5) certificato di nascita dei figli aventi diritto ai sensi dell'art. 20;
- 6) certificato di frequenza scolastica dei figli studenti;
- 7) certificato rilasciato dall'INPS che attesti dell'avvenuto riconoscimento dell'inabilità al lavoro dei figli superstiti;
- 8) atto di notorietà comprovante che non esiste sentenza di separazione legale fra i coniugi passata in giudicato (solo nei casi in cui il richiedente sia il coniuge superstite); in tale atto devono essere specificati i nomi di tutti i figli dell'iscritto o pensionato, deve essere attestato che non ve ne sono altri oltre quelli indicati e deve essere precisato se fra essi vi sono inabilitati o interdetti; deve essere altresì indicato lo stato civile dei figli;

- 9) attestazione giurata se il superstite è genitore del defunto, dalla quale risulti che il medesimo viveva a carico del titolare della pensione integrativa;
- 10) copia autentica del provvedimento della competente autorità giudiziaria (Giudice Tutelare, Tribunale, etc.) dal quale risulti che il richiedente è tutore o curatore dei figli del defunto in quanto minori di età o interdetti o inabilitati;
- 11) attestazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale dalla quale risultino:

a) i nomi dei superstiti beneficiari della pensione liquidata dall' INPS;

b) la data di decorrenza della medesima e il relativo ammontare;

- 12) due fotografie del richiedente, formato tessera, controfirmate sul lato sinistro;

12) bis Dichiarazione ISEE

I superstiti dell'iscritto deceduto in pendenza del rapporto di lavoro debbono anche produrre:

- 13) l'attestazione di cui al n. 4 dell'articolo precedente;
- 14) il duplicato del libretto personale INPS intestato al defunto.

I superstiti del pensionato sono inoltre tenuti a restituire alla sede del Fondo il tesserino rilasciato al defunto.

Art. 32 - Documentazione dei periodi di servizio prestato alle dipendenze di aziende che abbiano cessato l'attività editoriale e di stampa di quotidiani. - Per la dimostrazione dell'anzianità maturata alle dipendenze di aziende che abbiano cessato l'attività editoriale e di stampa di giornali quotidiani, dovrà essere esibita idonea documentazione. Tale sarà ritenuta: la produzione del libretto di lavoro, dell'estratto della posizione assicurativa rilasciata dall'INPS, o di altri documenti equipollenti, degni di fede a giudizio del Comitato esecutivo.

In ogni caso il riconoscimento dell'anzianità maturata nei suddetti periodi è subordinato all'accertamento degli adempimenti contributivi nei confronti dell'assicurazione obbligatoria.

LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Art. 33 - Il Comitato esecutivo del Fondo esercita il controllo sulla liquidazione delle pensioni, ne dispone il pagamento e può ordinarne la revoca quando vengano a mancare le condizioni che ne determinarono la concessione.

Esso può altresì disporre la verifica delle pensioni già liquidate e la sospensione dell'erogazione ove ritenga necessarie nuove indagini istruttorie, nel caso in cui i beneficiari non rinnovassero la documentazione prevista dall'art. 38 o per altri gravi motivi che giustifichino il provvedimento.

Art. 34 – Tesserino. - All'atto della liquidazione della pensione, al beneficiario viene rilasciato un tesserino debitamente vidimato e timbrato nel quale sono indicati la data di decorrenza della pensione e l'ammontare della stessa.

Nel tesserino saranno annotate le eventuali variazioni della pensione.

In caso di smarrimento o di distruzione del tesserino, il Fondo può rilasciarne un duplicato.

Art. 35 - Pagamento della pensione. - Il pagamento delle pensioni viene effettuato a rate mensili attraverso banca o assegno bancario o secondo le disposizioni che verranno deliberate dal Consiglio di amministrazione.

Le rate saranno disponibili dal giorno 27 di ciascun mese.

Art. 36 - Delega alla riscossione della pensione. - Il beneficiario della pensione impedito per causa di comprovata malattia o per aver trasferito all'estero la propria residenza, o per altro grave motivo, può chiedere al Fondo che il pagamento dei ratei di sua spettanza sia effettuato a persona da lui designata.

In caso di accoglimento della richiesta, il pagamento effettuato alla persona designata comporta la liberazione del Fondo ed il suo esonero da ogni responsabilità.

La richiesta dovrà essere corredata da certificato medico, legalizzato, che attesti l'impedimento dovuto a malattia e dal certificato di esistenza in vita del richiedente, rilasciato dalla competente Autorità, non prima di quindici giorni dalla data di inoltro della richiesta medesima.

Art. 37 - Mutamento della residenza del beneficiario. - I beneficiari della pensione dovranno notificare alla sede del Fondo gli eventuali mutamenti di residenza.

Art. 38 - Certificato di esistenza in vita - Certificato attestante lo stato vedovile o quello negativo di matrimonio - Controllo della pensione INPS. - Entro il mese di novembre di ciascun anno i beneficiari della pensione dovranno produrre, trasmettendoli alla sede del Fondo:

- 1) il certificato di esistenza in vita per tutti coloro che incassano le rate di pensione attraverso persona delegata;
- 2) il certificato o stato di famiglia ovvero autocertificazione che attesti il permanere dello stato vedovile;
- 3) il certificato negativo di matrimonio per i superstiti minori di età, invalidi o studenti.

Per i figli invalidi dovrà altresì essere esibito il certificato (libretto) rilasciato dall' INPS per la riscossione della relativa pensione.

I documenti di cui ai numeri 1, 2 e 3 del presente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati anteriormente al mese di novembre.

Il certificato o libretto di cui sopra sarà restituito al titolare dopo il dovuto controllo.

CESSIONE DELLA PENSIONE

Art. 39 - La eventuale cessione della pensione non opera nei confronti del Fondo.

PRESCRIZIONE DEI RATEI DI PENSIONE

Art. 40 - I ratei maturati e non riscossi entro il termine di cinque anni dal giorno in cui sono esigibili, si prescrivono in favore del Fondo.

MORTE DEL PENSIONATO

Art. 41 - I ratei di pensione che non fossero stati riscossi dal pensionato prima della morte ed il rateo che era esigibile nel mese in cui si è verificato il decesso del pensionato, saranno devoluti agli eredi del beneficiario, secondo quanto dispone il codice civile.

La richiesta di pagamento dovrà essere corredata:

- a) dall'atto di morte;
- b) dallo stato di famiglia intestato al defunto;

c) dalla copia autentica del testamento, ove esista: ovvero da atto notorio attestante che il defunto è morto senza lasciare testamento. In tale atto dovranno essere indicati i nomi dei successibili, il rapporto e grado di parentela con il defunto e la loro residenza: dovrà essere attestato altresì che, all'infuori delle persone indicate, non ne esistono altre che abbiamo diritto all'eredità.

INTERRUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Art. 42 - I titolari di pensione a carico del Fondo che ripristinassero o instaurassero nuovi rapporti di lavoro con le aziende, perderanno il diritto al godimento della pensione per tutta la durata dei rapporti stessi.

La quota di pensione maturata da ciascuno dei titolari medesimi sulla base dei criteri di cui alla lettera b), comma 2, del precedente art. 22, affluirà su un conto individuale, usufruendo anche delle eventuali rivalutazioni annuali nel frattempo intervenute.

Non sarà fatto luogo ad interruzione delle prestazioni nei confronti dei lavoratori che godono di pensioni indirette a carico del Fondo, pur prestando la loro opera alle dipendenze delle aziende.

Agli effetti delle disposizioni di cui al primo comma, le aziende sono tenute a notificare alla sede del Fondo le eventuali assunzioni in servizio di lavoratori già pensionati a carico del Fondo per anzianità, vecchiaia, invalidità, e prepensionamento. Analogo obbligo incombe ai lavoratori.

Per conseguire la riammissione al godimento della pensione della quale in precedenza fruiva, il beneficiario dovrà inoltrare apposita domanda al Fondo dando la prova dell'avvenuta risoluzione del rapporto ripristinato o ricostituito a sensi del primo comma del presente articolo. Al ripristino della pensione, la stessa sarà maggiorata dell'importo ottenuto trasformando in rendita le somme accumulate nel conto individuale.

RICORSI

Art. 43 - Il Comitato esecutivo del Fondo decide sui ricorsi proposti dai beneficiari entro il termine di due mesi dalla loro proposizione.

Contro le decisioni del Comitato esecutivo il beneficiario potrà proporre reclamo al Consiglio di amministrazione, entro il termine di tre mesi dalla notifica della decisione.

CAMPO E LIMITI DI APPLICAZIONE DEL TRATTAMENTO PREVISTO DALL'ACCORDO 26 FEBBRAIO 1958

Art. 44 - L'Accordo 26 febbraio 1958 istitutivo del pensionamento a carico del Fondo ha vigore dal 1° marzo 1958 ed il relativo trattamento si applica ai lavoratori o loro aventi diritto che essendo in possesso dei requisiti di cui agli articoli 15, 16, 17, 19, abbiano cessato o cessino i rapporti con le aziende dal 1° giugno 1956, con effetto dalle date previste dall'art. 28.

I periodi di servizio prestati anteriormente al 1° marzo 1958 saranno riconosciuti come anzianità contributiva e computati ai fini del calcolo dell'anzianità salvo quanto previsto dal 2° comma dell'art. 45.

EFFETTO DEL RIPRISTINO O DELLA INSTAURAZIONE DEI NUOVI RAPPORTI NEI RIGUARDI DI LAVORATORI CHE NON ERANO IN SERVIZIO AL 1° GIUGNO 1956

Art. 45 - I lavoratori che non avendo compiuto i 65 anni se uomini, ed i 60 se donne, abbiano ripristinato o instaurato nuovi rapporti di lavoro con le aziende in epoca posteriore al 1° giugno

1956, potranno far valere, ai fini del trattamento pensionistico loro spettante, l'anzianità di servizio maturata anche prima di tale data, a condizione che oltre alla ricorrenza dei prescritti requisiti il rapporto o i rapporti costituiti dopo il 1° giugno 1956 abbiano avuto una durata complessiva di almeno tre anni e che la estinzione dell'ultimo rapporto anteriore al 1° giugno 1956 sia avvenuta non prima di sei anni dalla costituzione di quello ripristinato o instaurato in epoca successiva al 1° giugno 1956.

Il ripristino o la instaurazione di nuovi rapporti con le aziende da parte di lavoratori che abbiano cessato di appartenere al settore dei giornali quotidiani in epoca anteriore al 1° giugno 1956 e che al momento della instaurazione del nuovo rapporto già godessero di pensione INPS, non potrà comportare il riconoscimento dell'anzianità maturata anteriormente alla data della instaurazione del nuovo rapporto.

POSTERGAZIONE DEL DIRITTO ALLA PENSIONE DA PARTE DEI NON ISCRITTI AL FONDO

Art. 46 – Valgono, per i lavoratori non iscritti al Fondo che abbiano cessato i rapporti di lavoro con le aziende nel periodo compreso tra il 1° giugno 1956 ed il 28 febbraio 1958 e che vertano nelle condizioni di cui all'art. 27 del presente regolamento, le disposizioni previste dall'articolo stesso.

PERMANENZA NEL FONDO E CESSAZIONE DEI REQUISITI DI ISCRIZIONE

Art. 47 - Coloro che cessano dall'iscrizione, senza avere maturato i requisiti richiesti per il conseguimento della pensione a carico del Fondo, hanno facoltà di chiedere, dalla data della richiesta, il trasferimento della somma accumulata nel conto individuale ad altro fondo pensione complementare o cosiddetto aperto, in relazione alla nuova attività prestata ovvero per libera scelta.

Il trasferimento non è ammesso qualora l'iscritto abbia maturato il requisito di anzianità contributiva al Fondo previsto dall'articolo 15, comma 1, n. 2 ovvero dall'articolo 16, comma 1, n. 2, anche se non sia ancora titolare di pensione INPS.

Coloro che cessano dall'iscrizione e che hanno risolto il rapporto di lavoro con l'azienda hanno facoltà di chiedere la restituzione della somma accumulata nel conto individuale alla data di presentazione della relativa istanza. La restituzione non è ammessa qualora l'iscritto abbia maturato il requisito di anzianità contributiva al Fondo di cui agli articoli 15, comma 1, n. 2 ovvero 16, comma 1, n. 2, anche se non sia ancora titolare di pensione a carico dell'INPS.

Non possono essere oggetto di trasferimento o di restituzione i contributi destinati alla gestione di solidarietà del Fondo né quelli versati in regime di ripartizione anteriormente alla data del 1° gennaio 1995.

Gli adempimenti a carico del Fondo conseguenti all'esercizio delle opzioni suindicate saranno effettuati entro il termine di sei mesi dall'esercizio dell'opzione medesima.

ACQUISIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO COSTITUITO PRESSO ALTRO FONDO PENSIONE

Art. 48 - A richiesta del lavoratore, il Fondo acquisisce l'eventuale posizione previdenziale maturata dal beneficiario presso altro fondo pensione complementare, accreditando tali somme in un conto individuale, allocando il capitale acquisito nel multicomparto TFR e provvedendo alle prestazioni previdenziali secondo le condizioni previste nel presente regolamento.

INGLOBAMENTO NELLA FORMA DI PREVIDENZA DEI LAVORATORI DELLE POSIZIONI ACQUISITE DAI RELATIVI BENEFICIARI PRESSO LA GESTIONE SPECIALE DI PREVIDENZA DEI DIRIGENTI SINDACALI

Art. 49 - Le posizioni acquisite dai relativi beneficiari presso la gestione speciale di previdenza dei dirigenti sindacali, istituita con accordo sindacale del 21 dicembre 1959 e soppressa con successivo accordo del 23 marzo 1995, vengono, a far data dal 1° gennaio 1995, inglobate nella forma di previdenza dei lavoratori, che, facendone carico alla relativa gestione di solidarietà, garantirà ai medesimi:

- a) la continuità nei pagamenti delle pensioni in essere alla data del 31 dicembre 1994 e la rivalutazione annuale dei corrispondenti trattamenti secondo la disciplina contenuta nell' art. 39 del relativo protocollo regolamentare da cui era amministrata la suddetta gestione speciale di previdenza alla data della sua soppressione;
- b) la restituzione dei contributi, maggiorati dei relativi interessi calcolati al tasso tecnico del 4,50 per cento annuo, a coloro che rinunciano all'iscrizione;
- c) la liquidazione, a coloro che possono far valere un'anzianità contributiva di almeno 10 anni, di un trattamento pensionistico simile a quello comune previsto per i lavoratori e, cioè, una pensione pari alla quota maturata al 31 dicembre 1994 secondo le regole vigenti nella gestione di provenienza rivalutata all'atto del conseguimento del diritto alle prestazioni in base ai coefficienti di rivalutazione annuale delle pensioni, alla quale si aggiunge la quota ottenuta dalla capitalizzazione dei contributi versati successivamente al 31 dicembre 1994, calcolata secondo le stesse regole e criteri previsti per la liquidazione delle pensioni dei lavoratori, ai sensi degli artt. 22 e 23 del regolamento da cui è amministrata la relativa gestione previdenziale. Resta ferma, comunque, per i medesimi beneficiari, la possibilità di optare per la interruzione del rapporto assicurativo e, quindi, di percepire solo la quota di pensione maturata al 31 dicembre 1994, debitamente rivalutata all'atto del conseguimento del diritto alle prestazioni.

Per coloro che proseguono il rapporto assicurativo con il Fondo, la misura del contributo è determinata applicando l'aliquota contributiva vigente per i lavoratori in servizio ad una base imponibile costituita da una retribuzione convenzionale pari a quella prevista per il 4° livello di inquadramento professionale dal contratto nazionale di lavoro dei poligrafici del settore.

Il contributo complessivamente versato al Fondo segue le stesse regole previste per la gestione dei lavoratori, secondo quanto specificamente stabilito dall' art. 4 del relativo regolamento di previdenza.

Il beneficiario, una volta raggiunta l'anzianità contributiva minima di 10 anni, ha facoltà di interrompere il rapporto assicurativo con il Fondo, conservando il diritto alla liquidazione del relativo trattamento pensionistico dalla stessa data di conseguimento del diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalle disposizioni di cui ai commi che precedono, il pensionamento dei dirigenti sindacali è disciplinato dalle norme che regolano il pensionamento integrativo in favore dei lavoratori addetti ai quotidiani.

PROSECUZIONE VOLONTARIA DELLA CONTRIBUZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PENSIONE DI ANZIANITA' O DI VECCHIAIA - DEVOLUZIONE AI SUPERSTITI

Art. 50 - Requisiti per l'ammissione. - Il lavoratore che abbia cessato il rapporto di lavoro con le aziende, potrà essere ammesso alla prosecuzione volontaria della contribuzione per raggiungere le condizioni minime previste per il godimento della pensione di anzianità o di vecchiaia, purché, al

momento della risoluzione dell'ultimo rapporto di lavoro con le aziende, abbia maturato un'anzianità di servizio nel settore dei giornali quotidiani di almeno cinque anni.

In caso di morte del lavoratore ammesso alla prosecuzione volontaria della contribuzione, i superstiti di cui all'art. 21 - in quanto titolari di pensione INPS ovvero di altro ente sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria - avranno diritto a conseguire le prestazioni previste per i superstiti, secondo le disposizioni del presente regolamento, ancorché il lavoratore deceduto non abbia raggiunto i 10 anni di anzianità contributiva.

Art. 51 - Termini per richiedere l'ammissione alla prosecuzione volontaria. - Non può essere ammesso alla prosecuzione volontaria della contribuzione il lavoratore che non ne abbia fatto richiesta entro il termine decorrente dalla data di risoluzione dell'ultimo rapporto di lavoro con le aziende e non oltre i tre mesi successivi alla data di richiesta del pensionamento.

Art. 52 - Domanda e documentazione. - Il lavoratore che verta nelle condizioni di cui all'art. 50, per essere ammesso alla prosecuzione volontaria della contribuzione, dovrà inoltrare domanda al Fondo, corredandola con i seguenti documenti:

- a) certificato di nascita;
- b) duplicato del libretto personale INPS;
- c) attestazione delle aziende presso le quali il richiedente ebbe a prestare servizio dalle quali risulti la durata dei servizi prestati;
- d) attestazione dell'azienda in cui il richiedente ebbe a prestare l'ultimo servizio, dalla quale risultino le date di assunzione e di risoluzione del rapporto di lavoro, la categoria di appartenenza e la qualifica.

Se il richiedente è titolare di pensione INPS, dovrà altresì produrre la dichiarazione attestante gli estremi della pensione.

Art. 53 - Aliquota contributiva e base imponibile della contribuzione. - La misura dei contributi volontari è stabilita nell'aliquota complessivamente vigente ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento.

I contributi volontari saranno calcolati su una base imponibile costituita dalla media aritmetica delle retribuzioni percepite dal lavoratore nell'ultimo triennio di attività di servizio.

Art. 54 - Pagamento dei contributi volontari. - Il pagamento dei contributi volontari non potrà avvenire in unica soluzione. Il relativo versamento dovrà essere effettuato mediante accredito del conto corrente postale intestato al Fondo, in tante rate mensili quante sono le mensilità occorrenti per coprire il periodo necessario a raggiungere i 10 anni di anzianità contributiva.

Art. 55 - Variazioni retributive. - Se nelle more della contribuzione volontaria intervenissero variazioni delle retribuzioni contrattuali della categoria e dell'indennità di contingenza, i contributi volontari saranno ricalcolati sui nuovi importi.

Art. 56 - Recupero periodi di servizio perduti ai fini previdenziali a causa di fallimento aziende. - Ai lavoratori che, in conseguenza di inadempienze contributive dipendenti da situazioni fallimentari delle aziende presso le quali prestavano servizio, risolvono il rapporto di lavoro con una anzianità contributiva inferiore a quella minima di 10 anni richiesta dal regolamento per il riconoscimento del diritto a pensione di anzianità o di vecchiaia, è data facoltà, una volta richiesta e ottenuta l'ammissione alla prosecuzione volontaria della contribuzione, di coprire con un versamento in unica soluzione il lasso di tempo corrispondente al periodo o ai periodi di servizio di fatto scoperti di contribuzione, quando nessuna altra azione sia più esercitabile per il recupero

dell'anzianità di servizio perduta ai fini previdenziali; il versamento non può, in ogni caso, coprire un periodo superiore a quello occorrente a completare i 10 anni di contribuzione.

Pertanto, qualora l'anzianità contributiva minima di 10 anni non venga raggiunta solo per effetto dell'esclusione dal computo dell'anzianità dei periodi di servizio perduti a causa del fallimento, il lavoratore potrà coprire con un versamento in unica soluzione l'intero periodo mancante a completare i 10 anni di contribuzione; qualora, invece, anche aggiungendo all'anzianità contributiva di fatto maturata i periodi di servizio carenti di contribuzione per le cause sopracitate non venga ugualmente raggiunta l'anzianità contributiva minima di 10 anni, il lavoratore potrà coprire con un versamento in unica soluzione il lasso di tempo corrispondente ai periodi di servizio di fatto perduti ai fini previdenziali, mentre il periodo ancora mancante a completare i 10 anni di contribuzione dovrà essere coperto, regolarmente, mediante versamento di tante rate mensili quante sono le mensilità occorrenti a raggiungere 10 anni.

Le disposizioni di cui ai commi che precedono operano con effetto retroattivo relativamente a quelle fattispecie verificatesi in conseguenza di fallimenti aziendali la cui chiusura sia intervenuta non anteriormente a 5 anni dalla data di entrata in vigore del relativo accordo sindacale con il quale è stata introdotta nello schema previdenziale del Fondo la presente norma.

Art. 57 - Liquidazione e decorrenza della pensione. - Per la liquidazione e la decorrenza della pensione si applicano le norme previste in merito dal presente regolamento.

**[RICONGIUNZIONE IN UNICA GESTIONE PREVIDENZIALE DEI
PERIODI DI ASSICURAZIONE MATURATI DAI BENEFICIARI PRESSO
LE GESTIONI FONDO LAVORATORI GIORNALI E FONDO DIRIGENTI
GIORNALI**

Titolo abrogato dall'accordo sindacale del 28 febbraio 2014]

**DISCIPLINA CONCERNENTE L'ISCRIZIONE DEI LAVORATORI CON
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE AI SENSI DEL DECRETO
LEGISLATIVO 10 SETTEMBRE 2003, N. 276.**

Art. 65 - I lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono iscritti al Fondo per i periodi in cui i medesimi svolgono la loro attività presso le aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e le agenzie di stampa. Le aziende in questione devono informare le aziende fornitrici di lavoro temporaneo della sussistenza dell'obbligo contributivo nei confronti del Fondo per i lavoratori assunti.

Le aziende che utilizzano lavoro somministrato trasmettono inoltre alla sede del Fondo copia del contratto di somministrazione di lavoro da esse stipulato con le aziende fornitrici, entro 10 giorni dall'avvenuta stipula. Ricevuta la suddetta documentazione, il Fondo procede all'apertura di una apposita posizione iscrivibile intestata all'azienda fornitrice dandone comunicazione alla medesima perché provveda ai relativi adempimenti contributivi a proprio carico come previsto dall'art. 6 del presente regolamento.

La misura del contributo è pari a quella dovuta alla gestione pensionistica per la generalità degli iscritti ai sensi dell'art. 4.

Per i lavoratori che cessano dall'iscrizione senza aver maturato i requisiti richiesti per il conseguimento della pensione, la facoltà di richiedere la restituzione della somma accumulata nel conto individuale, in base alla disposizione contenuta nella lett. b) del precedente art. 47, potrà

essere esercitata solo dopo che sarà trascorso il termine di un anno dalla data di cessazione dall'iscrizione medesima.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalle disposizioni di cui ai precedenti commi, trovano applicazione le norme del presente regolamento.

Art. 66 - Per quanto non previsto dal presente regolamento varranno le disposizioni che saranno deliberate dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato esecutivo del Fondo.

CONFERIMENTO E GESTIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

(T.F.R.)

ART.67 – CONFERIMENTO. Gli iscritti al Fondo di cui all'art. 10 del presente Regolamento hanno la facoltà di conferire al Fondo stesso l'intera quota annuale del TFR maturando, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e per gli anni successivi. La scelta è libera e volontaria.

ART.68 – MODALITA' DI CONFERIMENTO. Il conferimento del TFR maturando avviene, con cadenza annuale, secondo:

a) modalità esplicite: entro sei mesi dalla data di assunzione, l'iscritto può scegliere di mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo al Fondo. Qualora l'iscritto decida, nel predetto periodo di tempo, di mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, tale scelta può essere successivamente revocata e l'iscritto stesso può conferire il TFR maturando al Fondo. L'iscritto può decidere che il conferimento riguardi anche la quota di TFR maturata nel periodo intercorrente nei sei mesi dalla data di assunzione.

b) modalità tacite: nel caso in cui l'iscritto, nel periodo di tempo indicato alla lettera a), non esprima alcuna volontà, il conferimento avviene, per il tramite dell'azienda, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi previsti.

Anche gli iscritti dipendenti da aziende che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti complessivi delle varie categorie di lavoratori del settore dei quotidiani (poligrafici, giornalisti, dirigenti) possono decidere di conferire il T.F.R. maturando al Fondo, secondo le modalità di cui alle lettere a) e b).

ART.69 – ADESIONE. L'iscritto presta il suo consenso al trasferimento del TFR maturando al Fondo mediante la sottoscrizione del modulo per l'adesione, fornito dalle aziende, contenente i suoi dati anagrafici, le caratteristiche delle linee di investimento finanziario sulle quali esercitare la propria facoltà di scelta, nonché l'indicazione, facoltativa, degli eredi ovvero di eventuali altri beneficiari, per gli effetti di cui ai successivi articoli 73, comma 7, ultimo periodo, e 75, comma 1, ultimo periodo.

In caso di adesione tacita, il Fondo, ricevuto l'elenco nominativo degli aderenti, comunica agli stessi l'avvenuta adesione, informandoli sulla facoltà di riallocare le quote di TFR conferite tacitamente su linee diverse da quella prevista dal comma 4 dell'art.71.

ART.70 – VERSAMENTO DEL TFR. Le aziende devono versare direttamente al Fondo le quote di TFR maturando di ciascun iscritto che abbia deciso di conferirle.

I conferimenti di TFR contemplati dall'art. 67 sono dovuti contestualmente al versamento dei contributi afferenti alla retribuzione di dicembre dell'anno di maturazione.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno, i conferimenti delle quote di TFR maturate dall'aderente nello stesso anno sono dovuti contestualmente al primo versamento contributivo effettuato dall'azienda successivamente alla liquidazione all'iscritto interessato delle competenze finali.

In tutti i casi di ritardato versamento delle quote di TFR da conferire al Fondo sono dovuti interessi di mora nella misura che il Consiglio di amministrazione determinerà anno per anno.

Gli interessi di mora riscossi dal Fondo sono destinati a coprire il mancato guadagno dell'iscritto causato dal ritardato versamento delle medesime quote di TFR e le eventuali spese gestionali.

ART.71 – GESTIONE E RENDIMENTI DEL TFR. I versamenti annuali delle quote di TFR maturate dall'aderente sono accreditati sul conto individuale dell'iscritto di cui all'art. 4 del presente Regolamento e amministrati finanziariamente con posizione distinta all'interno del conto individuale secondo una gestione multicomparto articolata in tre linee di investimento differenziate per profili di rischio e di rendimento, secondo le indicazioni dettate dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Comitato esecutivo, sulla base di convenzioni stipulate con uno o più gestori finanziari.

Ogni singolo iscritto ha facoltà di scelta sulla linea finanziaria verso la quale indirizzare il proprio TFR conferito. Tale facoltà ha validità annuale, con rinnovo tacito per i successivi anni, fatto salvo il diritto dell'aderente di riallocare la propria posizione tra i diversi comparti dandone comunicazione entro il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni singola linea di investimento, gli iscritti ricevono dal Fondo una specifica nota informativa che consente la comparazione di ciascun profilo finanziario, dai costi ai rendimenti e al grado di rischio, basso, medio e alto, allo scopo di permettere agli iscritti stessi una scelta pienamente consapevole e corretta.

In caso di conferimento tacito del TFR, le somme relative sono investite nella linea a contenuto più prudenziale al fine di garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili, nei limiti previsti dalla normativa statale e comunitaria, al tasso di rivalutazione del TFR stabilito dal codice civile.

In seguito al conferimento tacito, è data facoltà all'iscritto di trasferire le quote di TFR accumulate nella posizione individuale in altro comparto, non applicandosi la disposizione relativa al periodo di permanenza di almeno un anno stabilita per la scelta degli altri due comparti.

Il Fondo investe il flusso finanziario conferito dagli iscritti entro il mese successivo a quello dell'avvenuto versamento, tenuto conto della comunicazione inviata dalle aziende in ordine alla lista nominativa degli aderenti e alla liquidità effettivamente incassata.

Con cadenza annuale, il Fondo accredita sulla sezione del conto individuale destinata al TFR i rendimenti derivanti dalla gestione multicomparto, secondo i criteri all'uso stabiliti dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Comitato esecutivo.

ART. 72 – ANTICIPAZIONE DEL TFR. L'iscritto può conseguire una anticipazione della posizione individuale maturata per i conferimenti del TFR nei seguenti casi e misure:

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) decorsi otto anni di iscrizione al Fondo, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la

realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

c) decorsi otto anni di iscrizione al Fondo, per un importo non superiore al 30 per cento, per ulteriori esigenze valutate autonomamente dal Comitato esecutivo.

Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata attraverso i conferimenti del TFR, comprensiva delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'iscritto, in qualsiasi momento, secondo modalità e termini stabiliti dal Fondo.

Le anticipazioni di cui alla lettera a) sono sottoposte alla normativa indicata nel comma 8 del successivo art. 73.

Le anticipazioni di cui alle lettere b) e c) non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.

ART. 73 – LIQUIDAZIONE DEL TFR. Il diritto alla quota di pensione si acquisisce con i requisiti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 21.

Per le pensioni liquidate dopo il 1° gennaio 2007, alle quote di pensione previste dalle lettere a) e b) dell'art. 22 si aggiunge la quota di pensione acquisita sulla base dei conferimenti del TFR effettuati ai sensi dell'art. 67.

Al momento della erogazione della prestazione pensionistica, l'importo accumulato sul conto individuale di cui al comma 1 dell'art. 71 è erogato in rendita, o su richiesta in forma capitale fino ad un massimo del 50 per cento del montante finale accumulato.

La quota di pensione si ottiene trasformando in rendita le somme accumulate, al netto delle anticipazioni di cui all'art. 72 non reintegrate, a tutto il mese antecedente a quello di decorrenza della pensione, nella sezione speciale del conto individuale, destinata al versamento del TFR facente capo a ciascun iscritto. I relativi coefficienti di conversione in rendita del capitale accumulato sono contenuti nelle tabelle in calce riportate.

Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione conseguite a norma del precedente art. 72 per le quali il beneficiario non abbia provveduto al reintegro.

Nei confronti degli iscritti che hanno conferito il TFR nella sezione speciale del conto individuale, in possesso di almeno 10 anni di anzianità contributiva, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, è consentita, su richiesta degli stessi iscritti, l'erogazione della quota di pensione dovuta per il TFR conferito, con un anticipo massimo di cinque anni, rispetto ai requisiti anagrafici per l'accesso alla prestazione stabiliti nel presente Regolamento.

In caso di morte dell'iscritto che abbia maturato i requisiti richiesti per il conseguimento della pensione a carico del Fondo in pendenza del rapporto di lavoro, i superstiti di cui all'art. 21, limitatamente alla quota di pensione calcolata sul TFR conferito al netto delle anticipazioni di cui all'art. 72 non reintegrate, possono richiedere l'erogazione della prestazione pensionistica con le medesime modalità previste dal comma 3 del presente articolo. In mancanza dei superstiti di cui all'art. 21, la somma accumulata per i conferimenti del TFR è liquidata al 100 per cento in forma capitale agli eredi o agli eventuali beneficiari designati dall'iscritto.

Le prestazioni pensionistiche sia in rendita che in capitale sono sottoposte ai medesimi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

Per ogni altro aspetto riguardante la liquidazione della prestazione prevista dal presente articolo trova applicazione la restante normativa del presente Regolamento.

ART.74 – TRASFERIMENTO. Coloro che hanno conferito il TFR, nel caso di cessazione dei requisiti d'iscrizione al Fondo Casella ovvero decorsi due anni dal primo versamento utile, possono richiedere il trasferimento della posizione individuale maturata nella sezione speciale del conto individuale ad altra forma pensionistica complementare.

Gli adempimenti a carico del Fondo conseguenti all'esercizio della facoltà di cui al presente articolo devono essere effettuati entro il termine massimo di sei mesi dalla data della richiesta.

ART.75 – RISCATTO. Coloro che hanno conferito il TFR nella sezione speciale del conto individuale, qualora cessino dall'iscrizione senza aver maturato il requisito di anzianità contributiva al Fondo di cui agli articoli 15, comma 1, n. 2 o 16, comma 1, n. 2, hanno facoltà di chiedere la restituzione della somma accumulata nella sezione speciale del loro conto individuale alla data di presentazione della richiesta, al netto delle anticipazioni percepite ai sensi dell'art. 72 non reintegrate. Tale facoltà può essere esercitata anche dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dagli iscritti.

Coloro che hanno conferito il TFR nella sezione speciale del conto individuale, qualora cessino dall'iscrizione avendo maturato almeno 10 anni di anzianità contributiva, hanno facoltà di chiedere:

- a) il riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della posizione individuale maturata nella sezione speciale TFR, nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- b) il riscatto totale della posizione maturata nella sezione speciale per i casi di invalidità permanente ovvero inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti anagrafici di accesso alla quota di pensione dovuta per il TFR conferito. In questi casi, limitatamente alla quota di pensione computata sul TFR, si applicano le previsioni di cui al comma 6 dell'art. 73 del Regolamento.

Gli adempimenti a carico del Fondo conseguenti all'esercizio della facoltà di cui al presente articolo devono essere effettuati entro il termine massimo di sei mesi dalla data della richiesta.

ART.76 – ACQUISIZIONE DI TFR DA ALTRO FONDO PENSIONE. A richiesta dell'iscritto che abbia aderito al conferimento del TFR, il Fondo acquisisce l'eventuale quota di TFR contenuta nella posizione previdenziale maturata dal beneficiario presso altro fondo pensione, accreditando tali somme sulla sezione speciale del conto individuale e provvedendo alle prestazioni previdenziali secondo le condizioni previste nel presente Regolamento.

ALLEGATI 1-6: coefficienti di conversione in rendita vitalizia annua, con frazionamento mensile, delle somme accumulate nei conti individuali.

Tav. 1 – coefficienti di conversione in rendita vitalizia annua reversibile di una unità di capitale accantonato nel conto individuale: pensioni di VECCHIAIA, ANZIANITA' E PREPENSIONAMENTO

Validi fino al 28 febbraio 2015

ETA'	MASCHI / FEMMINE
45	0,035662
46	0,036252
47	0,036874
48	0,037530
49	0,038222
50	0,038952
51	0,039722
52	0,040533
53	0,041391
54	0,042298
55	0,043257
56	0,044278
57	0,045352
58	0,046491
59	0,047706
60	0,049001
61	0,050400
62	0,051906
63	0,053528
64	0,055271
65	0,057150
66	0,059158
67	0,061324
68	0,063692

69	0,066263
70	0,069068
71	0,072134
72	0,075474
73	0,079111
74	0,083086

Tav. 1bis – coefficienti di conversione in rendita vitalizia annua, con frazionamento mensile, di un'unità di capitale accantonato nel conto individuale: pensioni dirette senza diritto di reversibilità (validi dal 1 marzo 2015).

Età	Coeff.te	Età	Coeff.te
20	0,01494	48	0,02522
21	0,01516	49	0,02585
22	0,01539	50	0,02651
23	0,01563	51	0,02720
24	0,01587	52	0,02793
25	0,01612	53	0,02869
26	0,01638	54	0,02950
27	0,01665	55	0,03035
28	0,01693	56	0,03124
29	0,01721	57	0,03219
30	0,01750	58	0,03320
31	0,01781	59	0,03426
32	0,01812	60	0,03540
33	0,01845	61	0,03660
34	0,01878	62	0,03788
35	0,01913	63	0,03924
36	0,01950	64	0,04068
37	0,01987	65	0,04223
38	0,02027	66	0,04388
39	0,02067	67	0,04564
40	0,02110	68	0,04753
41	0,02154	69	0,04956
42	0,02200	70	0,05173
43	0,02248	71	0,05408
44	0,02298	72	0,05660
45	0,02350	73	0,05934
46	0,02405	74	0,06232
47	0,02462	75	0,06557

Tav. 1ter - coefficienti di conversione in rendita vitalizia annua reversibile, con frazionamento mensile, di un'unità di capitale accantonato nel conto individuale; pensioni con reversibilità al superstito del 60% della rendita pensionistica principale (validi dal 1 marzo 2015).

COEFFICIENTE CONVERSIONE FRAZ.TO MENSILE

Età Superstito	Età Asskurato																						
	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70		
1	0,014972	0,015060	0,015149	0,015238	0,015328	0,015419	0,015511	0,015603	0,015696	0,015790	0,015884	0,015979	0,016075	0,016170	0,016267	0,016363	0,016460	0,016556	0,016653	0,016750	0,016846	0,016943	
2	0,015169	0,015275	0,015385	0,015494	0,015603	0,015698	0,015816	0,015921	0,016025	0,016128	0,016227	0,016329	0,016429	0,016521	0,016624	0,016718	0,016809	0,016898	0,016989	0,017059	0,017132	0,017205	
3	0,015365	0,015467	0,015571	0,015676	0,015776	0,015888	0,015992	0,016095	0,016198	0,016299	0,016402	0,016504	0,016607	0,016706	0,016805	0,016902	0,017000	0,017097	0,017193	0,017289	0,017384	0,017479	
4	0,015570	0,015676	0,015783	0,015890	0,015997	0,016104	0,016211	0,016317	0,016422	0,016527	0,016631	0,016734	0,016836	0,016937	0,017037	0,017136	0,017233	0,017329	0,017424	0,017518	0,017611	0,017704	
5	0,015781	0,015890	0,016000	0,016110	0,016220	0,016329	0,016437	0,016544	0,016650	0,016755	0,016859	0,016962	0,017064	0,017165	0,017264	0,017361	0,017457	0,017551	0,017644	0,017736	0,017827	0,017917	
6	0,016000	0,016110	0,016220	0,016329	0,016437	0,016544	0,016650	0,016755	0,016859	0,016962	0,017064	0,017165	0,017264	0,017361	0,017457	0,017551	0,017644	0,017736	0,017827	0,017917	0,018006	0,018094	
7	0,016228	0,016339	0,016450	0,016560	0,016669	0,016777	0,016884	0,016990	0,017095	0,017200	0,017303	0,017405	0,017506	0,017606	0,017704	0,017801	0,017897	0,017991	0,018084	0,018176	0,018267	0,018357	
8	0,016466	0,016578	0,016690	0,016801	0,016911	0,017020	0,017128	0,017235	0,017341	0,017446	0,017550	0,017653	0,017755	0,017856	0,017956	0,018054	0,018151	0,018247	0,018342	0,018436	0,018529	0,018621	
9	0,016715	0,016828	0,016940	0,017051	0,017161	0,017270	0,017377	0,017483	0,017588	0,017692	0,017795	0,017897	0,017998	0,018098	0,018197	0,018294	0,018390	0,018485	0,018579	0,018672	0,018764	0,018855	
10	0,016975	0,017089	0,017201	0,017312	0,017422	0,017531	0,017638	0,017744	0,017849	0,017953	0,018056	0,018158	0,018259	0,018359	0,018457	0,018554	0,018650	0,018745	0,018839	0,018932	0,019024	0,019115	
11	0,017247	0,017362	0,017475	0,017587	0,017698	0,017808	0,017917	0,018024	0,018130	0,018235	0,018339	0,018442	0,018544	0,018645	0,018745	0,018844	0,018941	0,019037	0,019132	0,019226	0,019319	0,019411	
12	0,017532	0,017648	0,017762	0,017875	0,017987	0,018098	0,018208	0,018316	0,018423	0,018529	0,018634	0,018738	0,018841	0,018943	0,019044	0,019144	0,019242	0,019339	0,019435	0,019530	0,019624	0,019717	
13	0,017832	0,017949	0,018064	0,018178	0,018291	0,018403	0,018514	0,018624	0,018733	0,018841	0,018948	0,019054	0,019159	0,019263	0,019366	0,019467	0,019567	0,019666	0,019764	0,019861	0,019957	0,020052	
14	0,018147	0,018265	0,018381	0,018496	0,018610	0,018723	0,018835	0,018946	0,019056	0,019165	0,019273	0,019380	0,019486	0,019591	0,019695	0,019798	0,019899	0,019999	0,020098	0,020196	0,020293	0,020389	
15	0,018477	0,018596	0,018713	0,018829	0,018944	0,019058	0,019171	0,019283	0,019394	0,019504	0,019613	0,019721	0,019828	0,019934	0,019999	0,020054	0,020108	0,020161	0,020214	0,020266	0,020317	0,020368	
16	0,018822	0,018942	0,019060	0,019177	0,019293	0,019408	0,019522	0,019635	0,019747	0,019858	0,019968	0,020077	0,020184	0,020290	0,020395	0,020499	0,020602	0,020704	0,020805	0,020905	0,021004	0,021102	
17	0,019182	0,019303	0,019422	0,019539	0,019655	0,019770	0,019883	0,019995	0,020106	0,020216	0,020325	0,020433	0,020540	0,020646	0,020751	0,020855	0,020958	0,021060	0,021161	0,021261	0,021360	0,021458	
18	0,019547	0,019668	0,019787	0,019904	0,020020	0,020135	0,020249	0,020362	0,020474	0,020585	0,020695	0,020804	0,020912	0,021019	0,021125	0,021230	0,021334	0,021437	0,021539	0,021640	0,021740	0,021839	
19	0,019927	0,020048	0,020167	0,020284	0,020400	0,020515	0,020629	0,020742	0,020854	0,020965	0,021075	0,021184	0,021291	0,021397	0,021502	0,021606	0,021709	0,021811	0,021912	0,022012	0,022111	0,022209	
20	0,020321	0,020442	0,020561	0,020678	0,020794	0,020909	0,021023	0,021136	0,021248	0,021359	0,021469	0,021577	0,021684	0,021790	0,021895	0,022000	0,022103	0,022205	0,022306	0,022406	0,022505	0,022603	
21	0,020729	0,020850	0,020969	0,021086	0,021202	0,021317	0,021431	0,021544	0,021656	0,021767	0,021877	0,021986	0,022093	0,022199	0,022304	0,022408	0,022511	0,022613	0,022714	0,022814	0,022913	0,023011	
22	0,021151	0,021272	0,021391	0,021508	0,021624	0,021739	0,021853	0,021966	0,022078	0,022189	0,022300	0,022410	0,022519	0,022627	0,022734	0,022840	0,022945	0,023049	0,023151	0,023252	0,023352	0,023451	
23	0,021587	0,021708	0,021827	0,021944	0,022060	0,022175	0,022289	0,022402	0,022514	0,022626	0,022737	0,022847	0,022956	0,023064	0,023171	0,023277	0,023382	0,023486	0,023589	0,023691	0,023792	0,023892	
24	0,022037	0,022158	0,022277	0,022394	0,022510	0,022625	0,022739	0,022852	0,022964	0,023076	0,023187	0,023297	0,023406	0,023514	0,023621	0,023727	0,023832	0,023936	0,024039	0,024141	0,024242	0,024342	
25	0,022501	0,022622	0,022741	0,022858	0,022974	0,023089	0,023203	0,023316	0,023428	0,023539	0,023650	0,023760	0,023869	0,023977	0,024084	0,024190	0,024295	0,024399	0,024502	0,024604	0,024705	0,024805	
26	0,022979	0,023100	0,023219	0,023336	0,023452	0,023567	0,023681	0,023794	0,023906	0,024017	0,024127	0,024236	0,024344	0,024451	0,024557	0,024662	0,024766	0,024869	0,024971	0,025072	0,025172	0,025271	
27	0,023471	0,023592	0,023711	0,023828	0,023944	0,024059	0,024173	0,024286	0,024398	0,024509	0,024620	0,024730	0,024839	0,024947	0,025054	0,025160	0,025265	0,025369	0,025472	0,025574	0,025675	0,025775	
28	0,023977	0,024098	0,024217	0,024334	0,024450	0,024565	0,024679	0,024792	0,024904	0,025016	0,025127	0,025237	0,025346	0,025454	0,025561	0,025667	0,025772	0,025876	0,025979	0,026081	0,026182	0,026282	
29	0,024497	0,024618	0,024737	0,024854	0,024970	0,025085	0,025199	0,025312	0,025424	0,025535	0,025646	0,025756	0,025865	0,025973	0,026080	0,026186	0,026291	0,026395	0,026498	0,026599	0,026700	0,026800	
30	0,025031	0,025152	0,025271	0,025388	0,025504	0,025619	0,025733	0,025846	0,025958	0,026069	0,026179	0,026288	0,026396	0,026503	0,026609	0,026714	0,026818	0,026921	0,027023	0,027124	0,027224	0,027323	
31	0,025579	0,025699	0,025818	0,025935	0,026051	0,026166	0,026280	0,026393	0,026505	0,026617	0,026728	0,026838	0,026947	0,027055	0,027162	0,027268	0,027373	0,027477	0,027580	0,027682	0,027783	0,027883	
32	0,026140	0,026260	0,026379	0,026496	0,026612	0,026727	0,026841	0,026954	0,027066	0,027177	0,027287	0,027396	0,027504	0,027611	0,027717	0,027822	0,027926	0,028029	0,028131	0,028232	0,028332	0,028431	
33	0,026713	0,026833	0,026952	0,027069	0,027185	0,027300	0,027414	0,027527	0,027639	0,027750	0,027861	0,027971	0,028080	0,028188	0,028295	0,028401	0,028506	0,028610	0,028713	0,028815	0,028916	0,029016	
34	0,027300	0,027419	0,027538	0,027655	0,027771	0,027886	0,028000	0,028113	0,028225	0,028337	0,028448	0,028558	0,028667	0,028775	0,028882	0,028988	0,029093	0,029197	0,029300	0,029402	0,029503	0,029603	
35	0,027901	0,028020	0,028139	0,028256	0,028372	0,028487	0,028601	0,028714	0,028826	0,028937	0,029048	0,029158	0,029267	0,029375	0,029482	0,029588	0,029693	0,029797	0,029900	0,029999	0,030100	0,030200	
36	0,028515	0,028634	0,028753	0,028870	0,028986	0,029101	0,029215	0,029328	0,029440	0,029551	0,029662	0,029772	0,029881	0,029989	0,030096	0,030202	0,030307	0,030411	0,030514	0,030616	0,030717	0,030817	
37	0,029143	0,029262	0,029381	0,029498	0,029614	0,029729	0,029843	0,029956	0,030068	0,030179	0,030289	0,030398	0,030506	0,030613	0,030719	0,030824	0,030928	0,031031	0,031133	0,031234	0,031334	0,031433	
38	0,029785	0,029904	0,030023	0,030140	0,030256	0,030371	0,030485	0,030598	0,030710	0,030822	0,030933	0,031043	0,031152	0,031260	0,031367	0,031473	0,031578	0,031682	0,031784	0,031885	0,031985	0,032084	
39	0,030441	0,030560	0,030679	0,030796	0,030912	0,031027	0,031141	0,031254	0,031366	0,031477	0,031587	0,031696	0,031804	0,031911	0,032017	0,032122	0,032226	0,032329	0,032431	0,032532	0,032632	0,032731	

40	0,022145	0,022412	0,022670	0,022927	0,023184	0,023441	0,023698	0,023956	0,024214	0,024474	0,024735	0,024996	0,025259	0,025521	0,025785	0,026050	0,026314	0,026580	0,026847	0,027114	0,027382
41	0,022407	0,022707	0,023013	0,023316	0,023616	0,023908	0,024208	0,024501	0,024791	0,025079	0,025357	0,025644	0,025933	0,026218	0,026506	0,026797	0,027088	0,027379	0,027672	0,027967	0,028264
42	0,022612	0,022924	0,023242	0,023557	0,023870	0,024173	0,024488	0,024793	0,025095	0,025396	0,025685	0,025986	0,026277	0,026566	0,026867	0,027153	0,027442	0,027730	0,028022	0,028317	0,028614
43	0,022814	0,023138	0,023469	0,023797	0,024123	0,024437	0,024766	0,025084	0,025399	0,025713	0,026015	0,026328	0,026643	0,026930	0,027250	0,027549	0,027841	0,028128	0,028422	0,028714	0,029009
44	0,023013	0,023349	0,023693	0,024034	0,024373	0,024698	0,025024	0,025374	0,025703	0,026029	0,026344	0,026672	0,027002	0,027306	0,027636	0,027949	0,028256	0,028556	0,028865	0,029170	0,029449
45	0,023231	0,023552	0,023873	0,024194	0,024514	0,024834	0,025154	0,025474	0,025795	0,026116	0,026437	0,026760	0,027082	0,027404	0,027727	0,028050	0,028372	0,028696	0,029020	0,029345	0,029670
46	0,023401	0,023760	0,024130	0,024498	0,024864	0,025214	0,025589	0,025948	0,026306	0,026661	0,027003	0,027361	0,027722	0,028065	0,028418	0,028762	0,029099	0,029430	0,029771	0,030105	0,030441
47	0,023589	0,023960	0,024344	0,024725	0,025105	0,025488	0,025858	0,026233	0,026605	0,026976	0,027332	0,027706	0,028084	0,028447	0,028813	0,029174	0,029528	0,029876	0,030235	0,030585	0,030917
48	0,023772	0,024156	0,024553	0,024948	0,025342	0,025718	0,026125	0,026514	0,026902	0,027289	0,027661	0,028051	0,028447	0,028831	0,029211	0,029590	0,029962	0,030328	0,030705	0,031073	0,031424
49	0,023951	0,024347	0,024757	0,025167	0,025575	0,025965	0,026388	0,026793	0,027197	0,027600	0,027988	0,028396	0,028810	0,029216	0,029611	0,030009	0,030400	0,030785	0,031182	0,031570	0,031942
50	0,024189	0,024586	0,024985	0,025386	0,025788	0,026191	0,026595	0,027000	0,027405	0,027812	0,028219	0,028626	0,029033	0,029440	0,029846	0,030253	0,030658	0,031064	0,031470	0,031876	0,032282
51	0,024293	0,024714	0,025152	0,025590	0,026028	0,026445	0,026903	0,027341	0,027778	0,028216	0,028637	0,029084	0,029537	0,029988	0,030417	0,030856	0,031289	0,031716	0,032157	0,032587	0,033005
52	0,024456	0,024890	0,025342	0,025794	0,026247	0,026679	0,027154	0,027609	0,028064	0,028520	0,028960	0,029426	0,029890	0,030375	0,030822	0,031284	0,031739	0,032189	0,032655	0,033108	0,033552
53	0,024613	0,025059	0,025525	0,025992	0,026461	0,026907	0,027401	0,027873	0,028347	0,028822	0,029280	0,029766	0,030262	0,030762	0,031229	0,031715	0,032194	0,032668	0,033159	0,033636	0,034107
54	0,024764	0,025223	0,025703	0,026185	0,026669	0,027130	0,027643	0,028133	0,028625	0,029120	0,029597	0,030105	0,030624	0,031148	0,031638	0,032148	0,032652	0,033152	0,033670	0,034174	0,034673
55	0,024943	0,025443	0,025940	0,026434	0,026939	0,027412	0,027947	0,028454	0,028963	0,029474	0,029977	0,030500	0,031023	0,031547	0,032072	0,032597	0,033121	0,033646	0,034170	0,034694	0,035218
56	0,025095	0,025587	0,026102	0,026620	0,027111	0,027611	0,028119	0,028721	0,029235	0,029788	0,030315	0,030864	0,031411	0,031966	0,032519	0,033073	0,033626	0,034179	0,034733	0,035286	0,035839
57	0,025217	0,025721	0,026258	0,026795	0,027316	0,027840	0,028429	0,028981	0,029537	0,030106	0,030685	0,031271	0,031861	0,032451	0,033041	0,033631	0,034221	0,034811	0,035401	0,035991	0,036571
58	0,025330	0,025850	0,026402	0,026957	0,027518	0,028080	0,028653	0,029228	0,029808	0,030391	0,030977	0,031571	0,032179	0,032780	0,033384	0,033988	0,034588	0,035188	0,035788	0,036388	0,036988
59	0,025436	0,025970	0,026537	0,027111	0,027691	0,028289	0,028869	0,029466	0,030070	0,030680	0,031278	0,031911	0,032550	0,033193	0,033839	0,034488	0,035139	0,035792	0,036446	0,037091	0,037737
60	0,025531	0,026079	0,026642	0,027225	0,027815	0,028417	0,029020	0,029641	0,030271	0,030905	0,031579	0,032212	0,032912	0,033587	0,034267	0,034952	0,035638	0,036328	0,037021	0,037714	0,038409
61	0,025621	0,026180	0,026758	0,027357	0,027961	0,028573	0,029194	0,029833	0,030480	0,031147	0,031831	0,032522	0,033211	0,033907	0,034608	0,035314	0,036026	0,036741	0,037459	0,038180	0,038904
62	0,025716	0,026284	0,026868	0,027470	0,028080	0,028702	0,029343	0,030005	0,030678	0,031370	0,032086	0,032819	0,033569	0,034326	0,035088	0,035855	0,036628	0,037407	0,038191	0,038980	0,039771
63	0,025782	0,026361	0,026954	0,027569	0,028198	0,028847	0,029514	0,030209	0,030934	0,031678	0,032439	0,033219	0,033999	0,034788	0,035588	0,036398	0,037218	0,038048	0,038888	0,039738	0,040598
64	0,025851	0,026440	0,027043	0,027661	0,028295	0,028954	0,029638	0,030347	0,031081	0,031841	0,032619	0,033416	0,034231	0,035064	0,035916	0,036788	0,037670	0,038562	0,039464	0,040376	0,041298
65	0,025914	0,026511	0,027123	0,027753	0,028408	0,029088	0,029794	0,030526	0,031284	0,032068	0,032879	0,033716	0,034579	0,035468	0,036374	0,037298	0,038238	0,039194	0,040166	0,041154	0,042158
66	0,025972	0,026577	0,027206	0,027857	0,028534	0,029234	0,030003	0,030802	0,031631	0,032490	0,033379	0,034298	0,035247	0,036216	0,037205	0,038214	0,039243	0,040292	0,041361	0,042450	0,043549
67	0,026021	0,026636	0,027270	0,027927	0,028617	0,029338	0,030094	0,030884	0,031707	0,032562	0,033449	0,034369	0,035321	0,036304	0,037318	0,038362	0,039426	0,040510	0,041614	0,042738	0,043882
68	0,026071	0,026698	0,027346	0,028010	0,028700	0,029425	0,030184	0,030978	0,031807	0,032671	0,033569	0,034491	0,035436	0,036404	0,037396	0,038412	0,039452	0,040516	0,041604	0,042716	0,043852
69	0,026113	0,026757	0,027420	0,028100	0,028805	0,029544	0,030318	0,031127	0,031971	0,032850	0,033764	0,034703	0,035667	0,036656	0,037670	0,038708	0,039770	0,040856	0,041966	0,043100	0,044258
70	0,026151	0,026811	0,027484	0,028176	0,028892	0,029641	0,030422	0,031235	0,032079	0,032954	0,033860	0,034797	0,035765	0,036764	0,037794	0,038846	0,039920	0,041016	0,042134	0,043274	0,044438

Nota metodologica agli allegati 1 bis e 1 ter

Le tabelle 1 bis e 1 ter riportano i coefficienti di conversione dei montanti individuali in rendita che sono pari al reciproco dei fattori attuariali di rendita vitalizia (senza e con reversibilità) di seguito rappresentati.

Per le rendite vitalizie senza reversibilità (frazionate in m-simi di anno):

$$a_x^{(m)} = a_x + \frac{m-1}{2m}$$

Per le rendite vitalizie con reversibilità (frazionate in m-simi di anno e con aliquota di reversibilità β):

$$a_{xy}^{[1,\beta,m]} = a_{xy}^{[1,\beta]} + \frac{m-1}{2m}$$

Nelle equazioni precedenti x rappresenta l'età dell'iscritto al pensionamento e y l'età del beneficiario della pensione di reversibilità indicato dal pensionato.

Ai sensi della tecnica attuariale della previdenza gli sviluppi che conducono alle formule precedenti sono di seguito descritti.

Sia ${}_nE_x$ il valore attuale di un euro spettante ad un individuo di età x tra n anni a condizione che sia in vita (anche detto capitale differito), tale valore può essere espresso tramite la formula ${}_nE_x = v^n \frac{l_{x+n}}{l_x}$ dove v^n rappresenta il fattore di attualizzazione, il rapporto $\frac{l_{x+n}}{l_x}$ esprime la probabilità per un individuo di età x di essere ancora in vita all'età $x+n$. Il valore della grandezza l_x è ricavata dalla tavola di mortalità IPS55 ed il tasso utilizzato nelle attualizzazioni è pari a 0 (ovvero alla garanzia di restituzione del capitale).

Con alcuni passaggi e semplificazioni si ha ${}_nE_x = \frac{v^{x+n} l_{x+n}}{v^n l_x}$ dove ponendo $D_x = v^x \cdot l_x$ si ottiene ${}_nE_x = \frac{D_{x+n}}{D_x}$.

Quindi il valore attuale medio di un'annualità vitalizia immediata, unitaria, posticipata (indicata con il simbolo a_x) su una testa di età x può essere considerata come una successione di capitali differiti pagabili ogni anno a condizione che l'individuo sia in vita; pertanto si ottiene: $a_x = \frac{D_{x+1} + D_{x+2} + \dots + D_{\omega-1}}{D_x}$ ponendo, classicamente

$$N_x = D_{x+1} + D_{x+2} + \dots + D_{\omega-1} \text{ si ottiene } a_x = \frac{N_{x+1}}{D_x}.$$

Se l'importo unitario di rendita vitalizia viene corrisposto in m frazioni di anno, con $m=12$ nel caso di erogazione mensile, il valore attuale medio della rendita è espresso dalla seguente formula $a_x^{(m)} = a_x + \frac{m-1}{2m}$.

Nel caso in cui il pensionato opti per la presenza della pensione di reversibilità occorre ridefinire le grandezze di cui sopra per tener conto dell'aliquota di reversibilità (60%) e della sopravvivenza del beneficiario superstita.

Il valore attuale medio di un'annualità unitaria posticipata, pagabile finché almeno una delle due teste di età attuale x, y sia in vita (rendita fino all'ultimo decesso) è dato da $a_{xy} = a_x + a_y - a_{xy}$ in cui a_{xy} è il valore attuale medio di un'annualità unitaria posticipata pagabile finché le due teste di età x, y siano entrambe in vita (rendita fino al primo decesso); a_{xy} può essere riscritto come: $a_{xy} = \frac{D_{x+1,y+1} + D_{x+2,y+2} + \dots}{D_{xy}} = \frac{N_{x+1,y+1}}{D_{xy}}$ con $D_{xy} = v^{\frac{x+y}{2}} \cdot l_x \cdot l_y$ e $N_{xy} = D_{xy} + D_{x+1,y+1} + \dots$.

In particolare nel caso in cui si corrisponda un importo unitario finché è in vita la testa principale, di età x , e un importo ridotto pari a β (ad esempio $\beta=60\%$) alla testa y , dopo la morte della testa principale e finché la testa y stessa sia in vita, si avrà la seguente equazione $a_{xy}^{[1,\beta]} = a_x + \beta \cdot (a_y - a_{xy})$.

Come per la rendita vitalizia non reversibile, il valore attuale medio della rendita annua frazionata in m-simi di anno (per esempio mensilmente con $m = 12$) è data dalla relazione $a_{\overline{xy}|i}^{[1,\beta,m]} = a_{\overline{xy}|i}^{[1,\beta]} + \frac{m-1}{2m}$

Tav. 2 – coefficienti di conversione in rendita vitalizia annua reversibile di una unità di capitale accantonato nel conto individuale: pensioni di INVALIDITA'

ETA'	MASCHI / FEMMINE
20	0,036898
21	0,036243
22	0,035643
23	0,035114
24	0,034618
25	0,034194
26	0,033852
27	0,033576
28	0,033385
29	0,033300
30	0,033323
31	0,033472
32	0,033701
33	0,033990
34	0,034318
35	0,034672
36	0,035039
37	0,035412
38	0,035782
39	0,036149
40	0,036514
41	0,036884
42	0,037257
43	0,037670
44	0,038122
45	0,038623
46	0,039163
47	0,039756
48	0,040414
49	0,041148
50	0,041956
51	0,042845
52	0,043780
53	0,044771
54	0,045816
55	0,046929
56	0,048127
57	0,049388
58	0,050085
59	0,051466
60	0,053238
61	0,054860
62	0,056620
63	0,058525
64	0,060567
65	0,062747
66	0,065067

Tav. 3 – coefficienti di conversione in rendita vitalizia annua reversibile di una unità di capitale accantonato nel conto individuale: pensioni INDIRETTE – vedove sole o con orfani

ETA'		ETA'	
20	0,040085	60	0,054616
21	0,039687	61	0,056191
22	0,038928	62	0,057876
23	0,038255	63	0,059679
24	0,037692	64	0,061607
25	0,037228	65	0,063692
26	0,036855	66	0,065925
27	0,036563	67	0,068352
28	0,036344	68	0,071008
29	0,036193	69	0,073926
30	0,036102	70	0,077147
31	0,036070	71	0,080696
32	0,036090	72	0,084574
33	0,036161	73	0,088768
34	0,036279	74	0,093370
35	0,036442	75	0,098376
36	0,036647	76	0,103796
37	0,036892	77	0,109665
38	0,037175	78	0,116071
39	0,037496	79	0,122974
40	0,037854	80	0,130543
41	0,038249	81	0,138802
42	0,038681	82	0,147775
43	0,039150	83	0,157544
44	0,039659	84	0,168315
45	0,040206	85	0,180087
46	0,040794	86	0,192923
47	0,041425	87	0,207591
48	0,042101	88	0,224985
49	0,042820	89	0,245371
50	0,043589	90	0,268137
51	0,044405	91	0,290259
52	0,045266	92	0,310778
53	0,046179	93	0,331640
54	0,047148	94	0,354667
55	0,048177	95	0,384563
56	0,049265	96	0,426043
57	0,050489	97	0,456285
58	0,051781	98	0,490100
59	0,053157	99	0,525294

Tav. 4 – coefficienti di conversione in rendita vitalizia annua reversibile di una unità di capitale accantonato nel conto individuale: pensioni INDIRETTE – orfani soli

ETA'	MASCHI / FEMMINE
0	0,050082
1	0,051488
2	0,053181
3	0,055029
4	0,057055
5	0,059282
6	0,061741
7	0,064470
8	0,067513
9	0,070929
10	0,074790
11	0,079187
12	0,084238
13	0,090100
14	0,097007
15	0,104679
16	0,113873
17	0,125094
18	0,139094
19	0,157082
20	0,181042
21	0,214580
22	0,264865
23	0,348660
24	0,516256
25	1,000000

Tav. 5 – coefficienti di conversione in rendita vitalizia annua reversibile di una unità di capitale accantonato nel conto individuale: pensioni INDIRETTE – genitori soli

ETA'	MASCHI / FEMMINE
50	0,043482
51	0,044455
52	0,045485
53	0,046577
54	0,047736
55	0,048969
56	0,050284
57	0,051680
58	0,053168
59	0,054763
60	0,056467
61	0,058312
62	0,060306
63	0,062462
64	0,064789
65	0,067318
66	0,070050
67	0,073036
68	0,076346
69	0,080016
70	0,083615
71	0,092316
72	0,096575
73	0,101203
74	0,106188
75	0,111630
76	0,117595
77	0,124183
78	0,131388
79	0,139235
80	0,147728
81	0,157031
82	0,167263
83	0,178500
84	0,190692
85	0,203796
86	0,217836
87	0,232957
88	0,249320
89	0,267189
90	0,286905
91	0,308812
92	0,329811
93	0,352610
94	0,377736
95	0,406142
96	0,439753
97	0,468640
98	0,498599
99	0,529735

Tav. 6 – coefficienti di conversione in rendita vitalizia annua reversibile di una unità di capitale accantonato nel conto individuale: pensioni INDIRETTE – fratelli o sorelle

ETA'	MASCHI / FEMMINE	ETA'	MASCHI / FEMMINE
20	0,040429	60	0,060612
21	0,039992	61	0,062301
22	0,039636	62	0,064143
23	0,039323	63	0,066149
24	0,039042	64	0,068315
25	0,038850	65	0,070675
26	0,038774	66	0,073210
27	0,038769	67	0,075981
28	0,038859	68	0,079053
29	0,039037	69	0,082426
30	0,039291	70	0,086142
31	0,039630	71	0,090220
32	0,040024	72	0,094667
33	0,040468	73	0,099483
34	0,040948	74	0,104772
35	0,041447	75	0,110515
36	0,041959	76	0,116690
37	0,042478	77	0,123381
38	0,042993	78	0,130690
39	0,043510	79	0,138568
40	0,044024	80	0,147266
41	0,044538	81	0,155969
42	0,045042	82	0,165859
43	0,045574	83	0,176497
44	0,046136	84	0,188354
45	0,046741	85	0,201263
46	0,047378	86	0,215507
47	0,048064	87	0,231730
48	0,048806	88	0,251320
49	0,049620	89	0,274404
50	0,050504	90	0,300568
51	0,051469	91	0,325355
52	0,052472	92	0,347394
53	0,053529	93	0,368003
54	0,054647	94	0,389460
55	0,055847	95	0,414403
56	0,057149	96	0,443612
57	0,058532	97	0,471835
58	0,057690	98	0,568736
59	0,059100	99	0,529735

Allegato 7

TESTO DELL' ART. 27 DEL REGOLAMENTO DI PREVIDENZA VIGENTE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 1994

L'importo mensile delle pensioni di anzianità vecchiaia, invalidità, privilegiata di invalidità, anticipate e dei prepensionamenti, è determinato in base alla retribuzione pensionabile e all'anzianità contributiva riconoscibile fino ad un massimo di 30 anni.

Per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 1991 l'importo di cui sopra è pari:

- a) entro il limite di retribuzione pensionabile con rendimento più elevato temporalmente vigente per le pensioni a carico dell' INPS, in relazione alla data di decorrenza della pensione medesima:
 - all' 1 per cento per ogni anno di anzianità contributiva fino a 20 anni;
 - allo 0,50 per cento per ciascun anno di anzianità contributiva successivo a 20 e fino a 30 anni;
- b) sopra il limite di retribuzione pensionabile di cui alla precedente lettera a):
 - allo 0,750 per cento della quota di retribuzione pensionabile eccedente il suddetto limite compresa in un valore corrispondente al 33 per cento del valore dell'importo per ogni anno di anzianità contributiva sino a 20 anni ed allo 0,375 per cento della predetta quota per ciascun anno successivo a 20 e fino a 30 anni;
 - allo 0,625 per cento della quota di retribuzione pensionabile eccedente lo stesso limite, compresa tra il 33 ed il 66 per cento del valore del predetto massimale, per ogni anno di anzianità contributiva maturata sino a 20 anni ed allo 0,312 per cento della medesima quota per ciascun anno successivo a 20 e fino a 30 anni;
 - allo 0,500 per cento della restante quota di retribuzione pensionabile eccedente il 66 per cento del valore del limite in parola, per ogni anno di anzianità contributiva maturata fino a 20 anni ed allo 0,250 per cento della stessa quota per ciascun anno successivo a 20 e fino a 30 anni.

Nel computo dell'anzianità utile ai fini della determinazione dell'importo della pensione sarà tenuto conto delle frazioni di anno in dodicesimi; le frazioni di mese non superiori a 15 giorni non saranno calcolate mentre saranno considerate come per intero le frazioni superiori a 15 giorni.

La retribuzione annua pensionabile è costituita dalla decima parte della somma delle retribuzioni percepite dal lavoratore nelle ultime 3.120 giornate di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione.

A ciascuna giornata si attribuisce il valore retributivo corrispondente alla retribuzione media dell'anno solare cui la giornata stessa si riferisce. La retribuzione media di ciascun anno solare si determina suddividendo le retribuzioni percepite dal lavoratore per il numero delle giornate coperte da contribuzione.

Per l'anno solare in cui cade la decorrenza della pensione sono prese in considerazione le retribuzioni corrispondenti ai periodi di paga scaduti anteriormente alla decorrenza stessa.

La retribuzione media giornaliera determinata per ciascun anno solare ai sensi del precedente quarto comma è rivalutata in misura corrispondente alla variazione dell' indice annuo del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare cui la retribuzione si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione.

Qualora il numero delle giornate di contribuzione utile per la determinazione della retribuzione annua sia inferiore a 3.120, ferma restando la determinazione della retribuzione media giornaliera nell'ambito di ciascun anno solare di cui ai commi che precedono, la retribuzione annua pensionabile è data dalla media aritmetica delle retribuzioni corrispondenti alle giornate di contribuzione esistenti.

La determinazione della base pensionabile viene eseguita mediante la rilevazione delle retribuzioni denunciate dalle aziende al Fondo per i singoli periodi di paga.

Per il calcolo delle pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 1992 ai fini della individuazione della retribuzione globale di ciascun anno da assumere a riferimento per la costruzione della retribuzione pensionabile, verrà considerato un valore annuo di prestazioni di lavoro straordinario non superiore a 150 ore.

Il limite delle 150 ore di cui al comma precedente si applica a far data dalle retribuzioni afferenti l'anno 1992.